SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Portici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in corso di registrazione, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, lo scioglimento del consiglio comunale di Portici (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Benedetto Fusco, dal dott. Gioacchino Ferrer e dal dott. Sergio Di Martino;

Considerato che il dott. Benedetto Fusco ha rappresentato l'impossibilità ad assumere l'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Decreta:

Il dott. Gaetano Piccolella è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Portici (Napoli), in sostituzione del dott. Benedetto Fusco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 190

02A11861

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 settembre 2002.

Riconoscimento al dott. Di Pietro Francesco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Di Pietro Francesco nato il 3 marzo 1970 a Taranto, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 16 dicembre 1998, come attestato dalla Appellate Division - Supreme Court of the State of New York - Second Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws - International and Comparative Law», conseguito presso «The George Washington University» con sede in Washington, D.C. in data 25 maggio 1997;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» nel 1994 presso la Università degli studi di Bologna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Di Pietro Francesco, nato il 3 marzo 1970 a Taranto, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11822

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 agosto 2002.

Disposizioni sulla commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina in associazione con glifosate, con riferimento al decreto dirigenziale 23 luglio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 con il quale è stata recepita la direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive glifosate e tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002, in base al quale i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glifosate dovevano presentare al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2002, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale, con il quale il Ministero della salute revoca, entro il 1° gennaio 2003, le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti glifosate non aventi i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale stesso;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2002 in base al quale la commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2003;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2002 concernente la revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina, riportati nell'elenco ad esso allegato;

Visto in particolare il comma 2 del dispositivo del decreto dirigenziale 23 luglio 2002 che stabilisce il termine del 30 giugno 2003 per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina in associazione con glifosate;

Considerato che solo per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato al decreto dirigenziale 23 luglio 2002, le imprese hanno ottemperato alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 marzo 2002 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate;

Decreta:

1. È confermata la data del 31 gennaio 2003 quale termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A, per i quali le imprese titolari non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2002.

2. È confermata la data del 30 giugno 2003 quale termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato B, per i quali le imprese titolari hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica amministrativa per le imprese interessate.

Roma, 20 agosto 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO A

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA TERBUTILAZINA IN ASSOCIAZIONE CON GLIFOSATE CON COMMERCIALIZZAZIONE DELLE GIACENZE ENTRO IL 31 GENNAIO 2003.

Impresa	Prodotto fitosanitario	Nr. reg.	Sostanza attiva
ICO (INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA) MASCIA S.R.L.	ICO-GLIFOTER	10104	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
SIPCAM S.P.A.	FAST TZ	8343	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	COACH	8585	GLIFOSATE TERBUTILAZINA

ALLEGATO B

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA TERBUTILAZINA IN ASSOCIAZIONE CON GLIFOSATE CON COMMERCIALIZZAZIONE DELLE GIACENZE ENTRO IL 30 GIUGNO 2003.

Impresa	Prodotto fitosanitario	Nr. reg.	Sostanza attiva
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	BINGO	9526	TERBUTILAZINA GLIFOSATE
	DARDO TZ	9484	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
	EUREKA TERB	9485	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
	GLIFO TERB	9527	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
ITAL AGRO S.R.L.	BUTAZIN FLOW	8994	GLIFOSATE TERBUTILAZINA
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	GLIFAZIN	8003	GLIFOSATE TERBUTILAZINA

02A11906

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 luglio 2002.

Istituzione del biglietto integrato per la visita del Museo di Palazzo Ducale, per la mostra dedicata a «La celeste Galleria dei Gonzaga», in Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3756 del 28 maggio 2002 e successiva nota integrativa n. 4444 del 19 giugno 2002, con le quali la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico demoetnoantropologico di Mantova ha proposto, d'intesa con il Comune, la realizzazione di un percorso espositivo integrato al costo di € 13.00 per i visitatori della mostra dedicata a «La celeste Galleria dei Gonzaga» che avrà luogo dal 2 settembre all'8 dicembre 2002 presso la sede di Palazzo Ducale e presso la sede comunale di Palazzo Tè, fermo restando il mantenimento del biglietto ordinario di € 6,50 per coloro che intendano visitare esclusivamente il Museo di Palazzo Ducale;

Preso atto della proposta di ridurre il biglietto d'ingresso a Palazzo Ducale da € 6,50 ad € 4,00 per i visitatori che intendano acquistare anche il biglietto d'ingresso a Palazzo Tè, pari a € 9,00, allo scopo di fruire del percorso espositivo integrato sopra citato, in considerazione del notevole impegno economico sostenuto dagli Enti promotori della rassegna che ne hanno finanziato in gran parte la realizzazione;

Sentito il parere del Comitato sopra citato, nella riunione del 10 luglio 2002 che ha espresso parere favorevole, tenuto conto dell'atteso aumento dei visitatori in conseguenza della presentazione di un evento di alto valore scientifico e della rilevanza a livello internazionale della manifestazione;

Decreta:

In occasione della Rassegna dedicata a «La celeste Galleria dei Gonzaga» i corso a Mantova presso la sede di Palazzo Ducale e presso la sede comunale di Palazzo Tè, dal 2 settembre all'8 dicembre 2002, è autorizzata la riduzione del biglietto d'ingresso nel Palazzo Ducale di Mantova, da € 6,50 ad € 4,00 per i visitatori che intendano acquistare anche il biglietto di ingresso di € 9,00 per la sede comunale di Palazzo Tè, sede espositiva principale della mostra, offrendo pertanto la visita del percorso espositivo integrato ad un prezzo di € 13,00.

Resta inteso il mantenimento del biglietto ordinario di € 6,50 per i visitatori che intendano accedere esclusivamente a Palazzo Ducale.

Il presente decreto sarà inoltrato alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 luglio 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 121

02A11823

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Radio Chivasso International» a r.l., in Chivasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le

competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 17 aprile 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa Radio Chivasso International a r.l., in liquidazione dall'8 febbraio 1980, dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 14 giugno 2000;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. n. 10887643589-2 del 25 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell' art. 2545 codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane in data 27 aprile 2002 con la dicitura «non richiesta entro il periodo di giacenza prescritta», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Radio Chivasso International» a r.l., con sede legale in Chivasso (Torino) - Corso G. Ferraris n. 11, del sig. Vernetti Giancarlo, nominato con assemblea straordinaria dell'8 febbraio 1980, e la sua sostituzione con il dott. De Gregorio Alberto, nato a Pinerolo (Torino) il 21 dicembre 1960, con studi in Torino - corso Vinzaglio n. 2 e Pinerolo (Torino) - corso Porporato n. 18.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 2002.

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11789

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Borgonuovo di Rivoli» a r.l., in Rivoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria dell'8 febbraio 2000 ed il verbale di accertamento del 20 settembre 2000 a carico della società cooperativa Borgonuovo di Rivoli fra lavoratori a r.l., in liquidazione dal 24 marzo 1990, dai quali risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r. n. 10887643583-6 del 25 marzo 2002, con la quale veniva comunicato al liquidatore l'avvio del procedimento di cui all' art. 2545 codice civile;

Preso atto che la sopraindicata raccomandata è stata restituita al mittente dalle Poste italiane con la dicitura «26 marzo 2002, respinta» e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, primo comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita alla data suddetta;

Considerato che alla data odierna il liquatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Borgonuovo di Rivoli» a r.l. con sede legale in Rivoli (Torino) - via Roma n. 2, del sig. Lorusso Giovanni, nominato con assemblea straordinaria del 24 marzo 1990, e la sua sostituzione con il

dott. Zaccaria Armando, nato a Torre Pellice (Torino) il 3 novembre 1941, con studio in Torino - via Rosta n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 2002.

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11790

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Comunità Segor» s.c. a r.l., in Buttigliera Alta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 28 febbraio 2000 ed il verbale di accertamento dell'11 ottobre 2000 a carico della società cooperativa «Comunità Segor» s.c. a r.l., in liquidazione dal 30 novembre 1995, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. n. 10887643597-2 del 25 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «al mittente per compiuta giacenza», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n 890, art. 8 - quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Comunità Segor» s.c. a r.l., con sede legale in Buttigliera Alta (Torino) - via Rivoli n. 14, del sig. Guglielmi Gianni, nominato con assemblea straordinaria del 30 novembre 1995, e la sua sostituzione con il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella - via Gramsci n. 25.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 2002.

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11791

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società «Cooperativa Torintrans» s.c. a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria del 28 febbraio 2000 e del 5 gennaio 2001 a carico della «Cooperativa Torintrans» s.c. a r.l., in liquidazione dal 29 settembre 1995, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. ricevuta in data 30 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «cooperativa Torintrans» s.c. a r.l., con sede legale in Torino - via Sagliano Micca n. 3, del sig. Lo Monaco Gian Claudio, nominato con assemblea straordinaria del 29 settembre 1995, e la sua sostituzione con il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella - via Gramsci n. 25.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 2002.

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11792

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Accademia le Muse - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Serra S. Quirico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali dell'ispezione ordinaria conclusa in data 5 dicembre 2001 e del successivo accertamento in data 14 marzo 2002 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: «Accademia le Muse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serra S. Quirico (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Mario Ottoni di Fabriano (Ancona) in data 11 settembre 1987, repertorio n. 58487, registro società n. 16437 tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2348/230167.

Ancona, 17 settembre 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A11774

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Mare Blu - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 22 marzo 2002 da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: «Mare Blu - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Bortoluzzi di Ancona in data 4 luglio 1998, repertorio n. 84783, registro società n. 20369 tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2736/281858.

Ancona, 17 settembre 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A11775

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Unione operatori turistici Senigallia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 26 marzo 2002 da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: «Unione operatori turistici Senigallia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Dalmazio Sgolacchia di Senigallia in data 13 maggio 1995, repertorio n. 142955, registro società n. 23424 tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2660/271618.

Ancona, 17 settembre 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A11776

DECRETO 17 settembre 2002.

Nomina del presidente della commissione provinciale per la cassa integrazione dei salari agli operai agricoli, in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto n. 130 del 21 novembre 1972 con il quale è stata istituita la Commissione provinciale per la Cassa integrazione dei salari agli operai agricoli, di cui all'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Considerato che il dott. Gustavo Truppi è stato nominato in data 2 maggio 2001 direttore della direzione provinciale del lavoro;

Considerato che conseguentemente va aggiornato il citato decreto n. 130 del 21 novembre 1972;

Decreta:

Il dott. Gustavo Truppi, dirigente superiore, è nominato quale Presidente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione dei salari agli operai agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 2002

Il direttore: TRUPPI

02A11785

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 settembre 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Richmond The American International University, in London Inc., in Roma e relativa esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Richmond The American International University in London, Inc.;

Rilevato che la Richmond The American International University in London, Inc. ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata: The Rome Study Center of Richmond, Inc. in Roma, via Marghera n. 22;

Considerato che la Richmond The American International University in London, Inc. è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Rosanna Graziani nata a Gubbio il 23 settembre 1964;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Richmond The American International University in London. Inc. avente sede in Roma, via Marghera n. 22.

2. L'autorizzazione comporta la relativa esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 89, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A11862

DECRETO 4 settembre 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione del Vassar College denominata Vassar College Eastern College Consortium - ECCO, in Bologna e relativa esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del Vassar College;

Rilevato che il Vassar College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata Vassar College Eastern College Consortium - ECCO con sede in via Val D'Aposa n. 7 - 40126 Bologna;

Considerato che il Vassar College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Colton Johnson nato a Watseka (Illinois) il 18 novembre 1938;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Vassar College denominata Vassar College Eastern College Consortium - ECCO avente sede in Bologna, via Val d'Aposa n. 7 - 40126 Bologna.

2. L'autorizzazione comporta la relativa esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A11863

DECRETO 24 settembre 2002.

Soggetti beneficiari, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA
UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Viste le disponibilità, per l'esercizio 2001, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del dereto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a 130 miliardi di lire (€ 67.139.396,87), così come ripartiti con D.D. n. 1349/Ric. del 4 dicembre2001;

Visto il D.D. n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il D.D. n. 946/Ric. del 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002, concernente un secondo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione del predetto D.D. n. 946/Ric. del 5 luglio 2002;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un terzo elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n 275/1998;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato un terzo elenco di soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, ed allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni di cui al primo comma, complessivamente pari a € 2.233.487,74 gravano sulla disponibilità delle risorse del F.A.R. per il 2001:

sezione aree depresse, per € 71.787,51 nella forma del credito di imposta;

sezione nazionale (altre aree), per € 2.161.700,23 di cui € 1.550.783,22 nella forma del credito di imposta e € 610.917,01 nella forma del contributo nella spesa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché all'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta è subordinata all'acquisizione di aggiornato certificato camerale di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 24 settembre 2002

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: contratti ammessi al finanziamento

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. iva	Prov	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
5159 09/04/2001	**MEEC S.R.L.** 01454000389	FE	Ferrara	Nr. 1 Contratti	0,00	64.557,11
6344 12/07/2001	**COSMOSERI** SRECSM29M17C88	MC	Colmurano	Nr. 1 Contratti	0,00	7.230,40
				Totale generale aree depresse	0,00	71.787,51

Altre aree

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot. / Data Ric.	Impresa / Cod. fisc. / P. iva	Prov	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6867	**ECO AUDITING SRL**					
24/09/2001	03390730103	GE	Genova	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6868	**GRID CONSULTING SRL**					
24/09/2001	06707034100	RM	Roma	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6869	**ME.C.AL. SNC DI MESCHINI ROSELLA**					
24/09/2001	01547250181	PV	Frascarolo	Nr. 1 Contratti	0,00	89.863,50
6873	**BRIVAPLAST S.R.L.**					
24/09/2001	00230890139	MI	Milano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6874	**S.I.A.S. S.P.A.**					
24/09/2001	00379040374	BO	Villanova di Castenaso	Nr. 1 Contratti	0,00	82.633,10
6877	**SERVITEC S.R.L.**					
24/09/2001	02460960165	BG	Dalmine	Nr. 1 Contratti	0,00	12.900,00
6880	**EUROLAB GARANZIA QUALITA' S.R.L.**					
24/09/2001	02452540368	MO	Campogalliano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6891	**NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.**					
25/09/2001	02479490126	MI	MILANO	Nr. 3 Contratti	143.523,50	0,00
6892	**3D LINE INTERNATIONAL S.R.L.**					
25/09/2001	12568330158	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	38.734,27
6898	**S.G.E. SOCIETÀ GENERALE DI ELETTRONICA S.R.L.**					
25/09/2001	01555420288	PD	PADOVA	Nr. 1 Contratti	0,00	21.800,00
6905	**FOMAT AUTOMATION S.R.L.**					
25/09/2001	01484680461	LU	Lucca	Nr. 1 Contratti	0,00	75.360,00
6918	**ISTITUTO SCIENTIFICO BREDA S.P.A.**					
26/09/2001	11669830156	MI	MILANO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6922	**SELENE SPA**					
26/09/2001	00130710460	LU	LUCCA	Nr. 1 Contratti	0,00	41.316,55
6924	**CORTAL EXTRASOY SPA**					
26/09/2001	00224840280	PD	CITTADELLA	Nr. 2 Contratti	0,00	15.493,71
6927	**F.LLI GERVASONI SPA**					
26/09/2001	00275170173	BS	CASTEGNATO	Nr. 1 Contratti	0,00	5.164,57
6931	**COOP. IDEALPAN A.R.L.**					
26/09/2001	05834261009	RM	ROMA	Nr. 1 Contratti	0,00	51.645,69
6932	**D'ALMA ELETTRONICA S.A.S.**					
26/09/2001	00409470028	BI	Biella	Nr. 1 Contratti	0,00	109.747,09
6934	**MARTI DI AMADARO GIANFRANCO & C. S.N.C.**					
26/09/2001	02285840274	VE	JESOLO	Nr. 1 Contratti	92.962,24	0,00

Altre aree

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot. / Data Ric.	Impresa / Cod. fisc. / P. Iva	Prov. Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6947	**BIEFFEBI S.P.A**				
27/09/2001	00307350371	BO GRANAROLO DELL'EMILIA	Nr. **1** Contratti	0,00	77.468,53
6950	**G.P.E. ARDENGHI ANTONIO SRL**				
27/09/2001	00251760161	BG TREVIGLIO	Nr. **1** Contratti	0,00	10.329,14
6951	**GASPARINI SPA**				
27/09/2001	00170430278	VE MIRANO	Nr. **1** Contratti	0,00	15.881,06
6952	**PHILOGEN S.R.L.**				
27/09/2001	00893990523	SI Siena	Nr. **1** Borse di studio	0,00	22.274,30
6953	**NUOVA TRE ESSE SRL**				
27/09/2001	05267451002	RM ROMA	Nr. **1** Contratti	0,00	58.734,27
6956	**OMICRON TECHNOLOGIES SRL**				
27/09/2001	03769650267	TV CARBONERA	Nr. **1** Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6957	**COOPERATIVA DFL SERVICE ARL**				
27/09/2001	04531051003	RM ROMA	Nr. **1** Contratti	0,00	41.316,55
6961	**PHILOGEN S.R.L.**				
27/09/2001	00893990523	SI Siena	Nr. **2** Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6962	**NEUBOR GLASS S.P.A.**				
27/09/2001	01429230932	PN San Vito al Tagliamento	Nr. **2** Contratti	0,00	183.342,20
6963	**INARCA S.P.A.**				
27/09/2001	00221460288	PD VIGODARZERE	Nr. **1** Contratti	0,00	17.688,65
6964	**BIOKOSMES S.R.L.**				
27/09/2001	01430480139	LC Lecco	Nr. **1** Contratti	204.000,48	0,00
6968.0	**METRONOME S.R.L.**				
27/09/2001	07134220016	TO Torino	Nr. **1** Contratti	0,00	12.911,42
6972	**SANGALLI PROTEZIONI AMBIENTALI S.R.L.**				
27/09/2001	02703600961	MI Milano	Nr. **2** Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6973	**INCAS BOLOGNA S.R.L.**				
27/09/2001	01907360026	BI Vigliano Biellese	Nr. **1** Contratti	0,00	58.126,81
6976	**C.N. MECCANICA S.R.L.**				
27/09/2001	01966641209	BO Sala Bolognese	Nr. **1** Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7002	**DNA S.R.L.**				
28/09/2001	06349981008	RM Albano Laziale	Nr. **1** Contratti	0,00	116.202,80
7005	**COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA**				
28/09/2001	04996111003	RM Roma	Nr. **1** Contratti	0,00	103.291,38
7007	**NUOVA O.S.A. S.R.L.**				
28/09/2001	06696111001	RM Roma	Nr. **1** Contratti	103.291,38	0,00
			Totale generale altre aree:	**610.917,01**	**1.550.783,22**

02A11905

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/C sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 22 aprile 1999, protocollo 29.62.07/802, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale del sito di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di Bolzano come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11092/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette al comune di Bolzano e, per conoscenza, alla Provincia autonoma di Bolzano, la proposta di perimetrazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota protocollo 29.6/62.07.07/5294 del 14 dicembre 2001 con cui la Provincia di Bolzano invia le planimetrie delle aree ex-Magnesio ed ex-Aluminia, aggiornate rispetto alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo:

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Bolzano, alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e all'APPA della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 381

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«BOLZANO»
Scala 1:10.000

02A11724

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Basse di Stura.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota dell'assessorato ambiente, energia, pianificazione e gestione delle risorse idriche, lavori pubblici e tutela del suolo, protezione civile della regione Piemonte dell'11 novembre 1999, protocollo n. 19671/22, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area Basse di Stura (Torino);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area Basse di Stura come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11089/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette al comune di Torino e, per conoscenza alla regione Piemonte, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota protocollo 49805 del 21 dicembre 2001, con cui il comune di Torino esprime il proprio parere positivo alla perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Piemonte.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Torino, alla Provincia di Torino, alla regione Piemonte e all'ARPA della regione Piemonte.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 380

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«BASSE DI STURA (TORINO)»

Scala 1:25.000

02A11725

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Scandiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Scandiano», è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato;

Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Cavriago (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione di una ulteriore parte del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» per tutte le tipologie;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza;

Vista la relazione della Commissione tecnica costituita dalla regione Emilia-Romagna e dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione di una parte ulteriore del territorio del comune di Cavriago nella zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002;

Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento di una ulteriore parte del territorio amministrativo del comune di Cavriago nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con decreto direttoriale 31 luglio 2000, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti del comune di Cavriago (Reggio Emilia) interessati dal presente decreto di modifica che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Scandiano e di Canossa», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» provenienti da vigneti localizzati nel territorio amministrativo del comune di Cavriago (Reggio Emilia), di cui ai precedenti articoli, in deroga a quanto previsto dal-

l'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 31 luglio 2000 e nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA»

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue, verso sud, fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino all'incontro con la provinciale via Prativecchi. Prosegue con detta strada verso sud fino ad incontrare la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada raggiunge la località Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi, in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari.

La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue, in direzione Fogliano, fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il Canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Borgogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Paolo d'Enza. Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione «Classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto, il comune di Albinea e, in parte, i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia. La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue, in direzione di Fogliano, fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per case Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio Emilia fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano, giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente, raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cà de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case D'aulli, Ca de' Vezzoli, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

02A11843

DECRETO 30 settembre 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria»;

Considerato che le suddette operazioni di arrichimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria per i seguenti vini ad indicazione geografica tipica: «Lipuda», «Val di Nieto» e «Calabria».

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A11908

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 agosto 2002.

Emanazione delle linee di indirizzo per l'attività promozionale 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, il suo art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 88, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» ed, in particolare, il capo VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Stante l'esigenza di emanare — sentito il Comitato consultivo I.C.E. — le linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2003;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2003, riportate in allegato.

Dette linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente Direzione generale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 119

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO
PER L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE 2003

1. PREMESSA.

L'andamento delle principali economie, con qualche interrogativo su quella giapponese, sembra confermare le previsioni di ripresa avanzate dagli istituti specializzati ad inizio anno e poste a base del documento di adeguamento delle linee direttrici per il 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2002).

Coerentemente, le indicazioni che si intendono dare per il 2003 si inseriscono in un quadro di continuità e di proiezione pluriennale, saldandosi strettamente con gli obiettivi e le strategie dell'anno corrente.

Di fronte al positivo riavvio del ciclo economico internazionale, è necessario rafforzare la politica a sostegno dell'internazionalizzazione per non lasciarsi sfuggire le opportunità offerte dalla ripresa. Pur in presenza dei vincoli posti dalla limitatezza delle risorse, la politica commerciale e promozionale sarà tesa ad accrescere la quota dell'Italia negli scambi internazionali attraverso un più efficace sostegno alla competitività delle imprese.

In questa luce, si intende arricchire l'azione promozionale favorendo in maniera più incisiva lo sviluppo di collaborazioni con l'estero in campo culturale, industriale e scientifico, avendo per obiettivo il costruire una «cornice» nella quale le imprese, specie minori, possano inserirsi.

Quando il vantaggio competitivo è fondato sulla preminenza del «saper fare», esso consente il superamento dei vincoli derivanti dalle ridotte dimensioni dell'impresa. Le piccole imprese dotate di elevate competenze e capacità hanno il potenziale per costruirsi nicchie all'interno di determinate fasce di mercato, in cui la specificità della domanda rende possibile il loro affermarsi nei mercati internazionali e lo sviluppo di collaborazioni con l'estero.

Compito delle istituzioni è, altresì, quello di favorire l'utilizzo del patrimonio di conoscenze accumulate a livello locale per sviluppare nuove vocazioni e combinazioni produttive orientate verso i mercati esteri. La realizzazione di questa «mission» implica il perseguimento di una serie di obiettivi, sintetizzabili nella qualificazione e nel consolidamento della presenza delle imprese italiane all'estero, nonché nel miglioramento dell'immagine dell'Italia e del suo sistema produttivo. Si richiama, in proposito, che il Paese nel 2003 godrà di una visibilità speciale in connessione con il semestre di presidenza dell'UE.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti con più efficacia se i diversi attori, pubblici e privati, si muoveranno in maniera coordinata lungo il percorso di internazionalizzazione, che queste linee di indirizzo vogliono contribuire a tracciare. L'attività promozionale nel suo insieme, pertanto, dovrà presentarsi come il risultato di un'applicazione dei principi di complementarietà e di sussidiarietà tra i diversi ambiti di progettazione: nazionale, regionale, di categoria.

2. STRATEGIE.

Le indicazioni contenute nelle presenti linee direttrici, volte a orientare l'attività promozionale del 2003, trovano fondamento nella scelta, già evidenziata per l'anno in corso, di rivolgersi a tutti i soggetti coinvolti nel campo della promozione all'estero (ICE, regioni, camere di commercio in italia e all'estero, associazioni di categoria, sistema fieristico ed universitario). Una particolare enfasi è posta sul coordinamento reciproco e sulla collaborazione tra gli enti, nonché sulla condivisione di informazioni per rendere più efficace l'attività promozionale stessa. A questi fini si pone l'accento sulle seguenti strategie:

a) Progetti Paese - maggiore finalizzazione nell'impiego delle risorse mediante destinazione di una quota significativa dei fondi promozionali a specifici «Progetti-Paese-pilota».

I Progetti-Paese, come indicato per il 2002, dovranno essere il risultato di una riflessione focalizzata geograficamente, alimentata dagli input derivanti sia dai contatti con il territorio (regioni, camere di commercio) e con le imprese (associazioni di categoria, tavoli) sia dalle indicazioni avute dalle ambasciate italiane, dagli uffici ICE e dalle camere di commercio all'estero, nonché da quelle raccolte in occasione delle missioni diplomatico-commerciali del vertice politico;

b) progetti speciali - correlazione tra i «Progetti-Paese» e i progetti speciali (tavoli intersettoriali), elaborati in base alle esigenze di ciascun macrosettore, e alla natura e dimensione dei soggetti che li compongono.

In questa ottica sono stati costituiti cinque tavoli intersettoriali: moda, abitare, meccanica strumentale, alimentare, multimediale. Quest'anno sono stati lanciati anche i tavoli geografici: Mediterraneo e Balcani. A completamento, in considerazione della loro importanza «infrastrutturale», nel corso del 2002 verranno insediati anche i tavoli «bancario» e «logistico». Tali aggregazioni hanno lo scopo di «fare sistema» operando in una logica di filiera in settori ritenuti vere «leve» di competitività.

L'approccio di sistema terrà conto anche delle possibilità di sostegno finanziario e assicurativo - complementare a quello promozionale, svolto da Simest, SACE e Finest;

c) accordi di programma e di settore - coordinamento dell'attività promozionale attraverso un impiego innovativo degli accordi di programma con le regioni e degli accordi di settore con le associazioni di categoria, quali strumenti di attuazione del richiamato principio di sussidiarietà. Alla stessa logica di sistema, di integrazione delle iniziative di più soggetti o di più soggetti su una stessa iniziativa di interesse comune, dovranno rispondere anche gli accordi con l'Unioncamere e le camere di commercio italiane all'estero e con le università;

d) sportelli Italia all'estero - attivazione graduale degli «Sportelli Italia» all'estero, quale momento di coordinamento all'estero delle iniziative promozionali e di assistenza alle imprese sui singoli mercati, anche valorizzando le comunità italiane all'estero. Affinché le informazioni circolino on line, gli Sportelli Italia dovranno, inoltre, essere direttamente collegati con gli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione, a loro volta coordinati con gli Sportelli unici delle camere di commercio. Nell'attuale contesto nazionale, caratterizzato da processi di riforma volti ad evitare duplicazione di compiti e disfunzioni, è opportuno ricordare che l'efficacia all'estero dell'azione promozionale dipende dalla nostra capacità di diffondere ed interconnettere le informazioni, e dal coinvolgimento dei diversi soggetti (regioni, categorie, sistema camerale) nell'elaborazione delle politiche commerciali e promozionali verso l'estero.

L'internazionalizzazione, infatti, si costruisce in gran parte in Italia. Un mix di strategie e di azioni costruito recependo, da un lato, il feedback dei mercati e, dall'altro, le istanze delle imprese e l'offerta del territorio.

Soltanto formulando progetti organici e condivisi all'estero si riesce ad agire come squadra, a realizzare iniziative coerenti con un unico disegno nazionale.

È in questa logica che deve essere interpretata l'importanza dei collegamenti informatici, del funzionamento degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione e della costituzione di «Sportelli Italia» all'estero.

Queste iniziative, volte a favorire la realizzazione di una promozione integrata, devono trovare coerente riflesso nel programma promozionale, tanto da improntarne la configurazione. È ovvio che questa indispensabile «messa in rete» presuppone un notevole investimento informatico, che, con orientamento all'utente-impresa, dovrebbe anche creare le condizioni per far dialogare i due principali sistemi informativi del commercio con l'estero: il SINCE, realizzato

dall'ICI e il GLOBUS delle camere di commercio. È ben noto che oggi solo operando in rete si riesce a far arrivare le informazioni direttamente ai computer delle imprese;

e) integrazione fra strumenti nazionali e internazionali - favorire un più ampio ricorso agli strumenti comunitari e maggiori collegamenti con l'attività svolta dalle organizzazioni internazionali, anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. In particolare, si sottolinea l'opportunità di inserirsi negli sforzi che la Comunità e i singoli Stati membri stanno realizzando per raggiungere l'ambizioso obiettivo, fissato nel Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) e ribadito in quelli successivi, di «rendere l'Europa, entro il 2010, l'economia "basata sulla conoscenza" più competitiva e dinamica del mondo». A questo obiettivo corrisponde anche il «VI Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2002-2006» (in corso di approvazione), le cui modalità attuative potrebbero essere un valido ed imprescindibile canale per la realizzazione di scambi e cooperazione tra imprese (soprattutto PMI), università e centri di ricerca.

3. LINEE PRIORITARIE DI POLITICA PROMOZIONALE.

L'attività promozionale 2003 sarà orientata, oltre che sulla decisa continuazione dei progetti nei settori tradizionali del Made in Italy, anche sulla presentazione all'estero, in maniera più organizzata, di aspetti meno noti, basati sul binomio del «sapere» e della tecnologia. Si sottolineano, quindi, le seguenti linee di politica promozionale (settori ed azioni).

A. *Promozione all'estero dell'Italia dell'alta tecnologia e dei beni immateriali.*

Questo è il carattere distintivo che si vuol dare all'attività promozionale del 2003.

Naturalmente, quest'accento posto sull'hi-tech e sull'immateriale in alcun modo vuole alterare la continuazione dei progetti speciali (tavoli: abitare, moda, agroalimentare, meccanica strumentale) impostati nel 2002. Anzi, si vuole integrare maggiormente l'immagine complessiva dell'Italia e del «Made in Italy». Dei nostri prodotti di eccellenza si vuole esaltare il contenuto di innovazione, di ricerca tecnologica e di creatività, valorizzandone la progettazione, il design, il know how, lo stile e la cultura. Non a caso lo slogan che unisce i progetti speciali menzionati è «Life in I style» e, non a caso, si è voluto rilanciare il tavolo multimediale, quale strumento di promozione integrata della cultura, dell'arte, della cinematografia e della tecnica audiovisiva.

Quale efficace simbolo della scelta di promuovere l'Italia tecnologica, le linee direttrici 2003 intendono tendere un ponte ideale fra il tragico crollo delle Torri Gemelle e il fascio di luce «italiana» proiettato verso l'orizzonte che le ha sostituite a «Ground Zero». La virtuale ricostruzione delle Torri, ad opera di una ditta italiana, attesta, infatti, la leadership del nostro Paese nel settore dell'illuminotecnica e dell'arredo domestico, urbano e turistico.

Come noto, l'alta tecnologia non è confinata ad un settore ben definito, ma è trasversale all'intero sistema produttivo, inteso sia come settori di produzione (ricerca e innovazione), sia come settori di utilizzo.

È, altrettanto, noto che pur avendo rilevanti settori di eccellenza, l'Italia è tra i Paesi con una bilancia tecnologica in passivo e con limitata capacità di effettuare investimenti all'estero e di attrarre investimenti esteri in settori ad elevato contenuto tecnologico.

Si auspica che le leve dell'internazionalizzazione e dell'enfasi di una politica promozionale incentrata sulla tecnologia, sulla ricerca e sull'immateriale possano fungere da stimolo a quegli ambiti (produttivi e della ricerca) che ancora non si sono proiettati sui mercati internazionali. Soprattutto si vuole contribuire ad attivare circuiti virtuosi nell'acquisizione e nello sviluppo di innovazioni, anche in vista delle liberalizzazioni che i negoziati multilaterali in ambito OMC (TRIPS e GATS) potranno produrre nel campo della proprietà intellettuale e dei servizi.

Infatti, il rafforzamento della capacità di impiegare tecnologie permette di allentare il cordone ombelicale finora esistente fra possesso delle tradizionali materie prime e lo sviluppo. L'acquisizione del «sapere» consente un utilizzo pieno delle tecnologie e, quindi, di accrescere le «skills» dell'impresa e le facoltà dell'uomo. Essa crea, oggi, il vero vantaggio competitivo.

A puro titolo di esempio, è stato calcolato che, grazie al sistema satellitare Galileo (progetto europeo di cui è capofila una ditta italiana), si potrebbe migliorare del 10% il traffico aereo, del 35% quello autostradale, del 50% quello delle situazioni di emergenza. Il sistema darà nuovo slancio alla telemedicina (il S. Raffaele di Milano, con il programma Telbios assiste una trentina di ospedali del bacino Mediterraneo), alla lotta all'inquinamento, alla digitalizzazione delle mappe, al telelavoro, ecc.

Questo tipo di iniziative promozionali implica uno stretto raccordo con il MAE, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), l'Enea, il CNR e altri centri pubblici e privati di ricerca. È questa la via per costruire, da un lato, un'immagine tecnologica dell'Italia da presentare all'estero e, dall'altro, per elaborare insieme programmi integrati di collaborazione con l'estero. In tale direzione si pone, a titolo di ulteriore esempio, l'accordo fra lo SMAU e NASSCOM indiano (integrazione, rete fra imprese indiane e italiane nell'IT), nonché di quello fra la Camera di commercio Indo-Italiana e la Scuola superiore di S. Anna di Pisa, che permetterà a venti studenti laureati delle Università di Mumbai e di Bangalore di seguire un Master internazionale su «software engineering», organizzato dall'Università di Pisa; nello stesso quadro rientra il recente accordo fra l'Agenzia spaziale italiana e l'omologa russa, stipulato in occasione della visita del Presidente del Consiglio.

Nell'ambito della caratterizzazione descritta del programma promozionale 2003, saranno, quindi:

Collaborazione tecnico-scientifica con l'estero	realizzate specifiche iniziative per incentivare le collaborazioni tecnologiche, inserite in organici progetti-Paese. La tipologia delle iniziative sarà scelta dall'ICE in funzione delle «skills» tecnologiche prevalenti di ciascun Paese (Russia, Cina, India, Canada e USA) e degli accordi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire lo scambio di tecnologie e far partecipare ai progetti le nostre PMI. In sostanza si vuole puntare sul settore «Knowledge based», non solo per vendere le nostre migliori produzioni e servizi, ma, come accennato, per permettere anche alle nostre imprese dei settori più avanzati, attraverso forme adeguate di collaborazione, di inserirsi in distretti, parchi tecnologici, progetti avanzati, avvalendosi dei contatti già instaurati da università, agenzie, centri di ricerca.
Esportazione del modello dei distretti industriali	Uno dei progetti da predisporre è un pacchetto di misure idonee a realizzare all'estero la «clonazione» dei nostri distretti produttivi. Molti Paesi (Russia, Romania, Croazia, Marocco, Tunisia) sono interessati a creare una rete di imprese sulla base del modello di impresa relazionale tipica dei nostri distretti. L'attenzione va rivolta a quegli aspetti che rendono particolarmente complesso il trapianto all'estero di una esperienza italiana legata allo specifico territorio.
e-government	Inoltre, bisognerebbe cogliere anche le opportunità derivanti dall'impulso che vari consessi a livello internazionale stanno dando alla diffusione dell'ICT presso le pubbliche amministrazioni, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, al fine di tramutare i rischi del c.d. «digital divide» in maggiori opportunità di sviluppo e democratizzazione dei Paesi (digital dividend). A questo proposito si ricorda l'iniziativa italiana di elaborazione di un modello di «e-government», in. collaborazione con le organizzazioni internazionali, la cui esportazione nei Paesi interessati potrà ben fungere da canale per la partecipazione a gare per la fornitura di beni e servizi.

Attrazione investimenti esteri Infine, anche le attività di «marketing territoriale» ed attrazione di investimenti esteri, che oggi costituiscono la faccia complementare del processo di internazionalizzazione dovrebbero favorire settori ad alta tecnologia, presentando le opportunità di «sistema» del territorio, in termini di possibilità di localizzazione di investimenti, di collegamenti con università, centri di ricerca e reti di imprese.

B. *Formazione come prodotto da promuovere e strumento di promozione.*

Nello scenario ipotizzato di una promozione all'estero centrata sull'immateriale e sulla «conoscenza», un'importanza basilare acquista la formazione. Lo scambio di attività formative con l'estero costituisce non solo, come noto, il più efficace investimento di lungo periodo, ma anche lo strumento per tessere relazioni durature e profonde con altre culture e popoli.

Sotto un profilo economico, la formazione può essere, contemporaneamente, «veicolo» per aiutare settori e categorie di Paesi in via di sviluppo e «offerta» di un bene in grado di fertilizzare l'habitat.

La formazione, peraltro, deve essere valutata anche come canale attraverso il quale inserirsi in settori non adeguatamente sviluppati nel nostro Paese. Gli stessi scambi con l'estero di docenti e studenti potrebbero essere incentivati più efficacemente per acquisire conoscenze e skills in campi tecnologicamente avanzati (ICT, biotecnologie, multimediale ecc.)

Tale processo di collaborazione nei vari campi della ricerca, della formazione e dell'addestramento è stato rafforzato notevolmente dalle reti informatiche e dall'e-learning, che ne hanno enormemente esteso le possibilità spaziali e temporali, offrendo anche nuove opportunità all'estero per il nostro sistema formativo.

La realizzazione di percorsi formativi specialistici (quali master, training specifici ecc.) che facciano da apripista o accompagnino le nostre imprese sui diversi mercati non può, peraltro, prescindere da una stretta collaborazione tra università, istituti e centri di formazione ed imprese. In questo contesto è stato stipulato un accordo fra il Ministero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle università (CRUI) per stabilire un canale di comunicazione fra mondo imprenditoriale e mondo accademico nella prospettiva dell'internazionalizzazione.

C. *Promozione del know how nei servizi ambientali e nella gestione dei pubblici servizi.*

Si tratta di settori ancora relativamente poco esplorati, ma molto promettenti in diverse aree del mondo, nei quali il nostro Paese ha un notevole know how.

D. *Azioni presso la ristorazione italiana all'estero e presso il settore alberghiero.*

In tale contesto, è opportuno individuare con più puntualità i veri ristoranti italiani, quali testimoni della nostra cultura gastronomica e «ars vivendi» e quali terminali di sbocco della nostra produzione agricola più qualificata. Inoltre, si segnala l'opportunità di elaborare una strategia, anche in collaborazione con l'ENIT, di comunicazione del modo italiano di dare ospitalità, promuovendo in maniera integrata, come know how dell'accoglienza, le molteplici sfaccettature che il settore dell'Hotellerie offre alle produzioni italiane: dai materiali pregiati per le strutture, ai componenti di arredo, ai macchinari, alle forniture quali biancheria, prodotti da bagno e prodotti alimentari, fino alla formazione di personale manageriale e non.

E. *Collegamenti con la grande distribuzione.*

La grande distribuzione (ipermercati, supermercati, centri commerciali, catene specializzate) ha sviluppato al proprio interno vere «boutiques» alimentari o «corner» di marchi (abbigliamento) o di Paesi. Per tali ragioni, è opportuno incrementare i contatti con la grande distribuzione estera per conoscere meglio i giusti «modi» di fare business in questo canale di diffusione e per individuare insieme le iniziative promozionali e di collaborazione più efficaci. Ma ancor più per far inserire nelle «nicchie» dei centri commerciali le produzioni più qualificate delle nostre piccole imprese.

F. *Promozione servizi logistici all'estero.*

I servizi logistici rappresentano oggi un fattore cruciale per l'aumento della competitività, in particolare per le PMI. D'altro canto, avendo alla loro base una notevole componente di know how e tecnologie, costituiscono un «prodotto-servizio» da offrire all'estero. L'infrastrutturazione realizzabile nei trasporti terrestri, aerei, marittimi è resa più efficace grazie ai servizi logistici resi in porti, interporti, stazioni, mercati all'ingrosso, piattaforme. La collaborazione con l'estero può essere molto rafforzata con l'inserimento delle opportunità logistiche offerte dal nostro Paese.

In sostanza, si tratta di facilitare l'accesso, sia all'interno che sui mercati esteri, delle PMI ai servizi logistici e di vendere all'estero i nostri servizi logistici. La creazione di «nostre» piattaforme logistiche all'estero può rappresentare una forma efficace di interconnessione delocalizzata fra imprese, grazie all'espansione degli spazi produttivi e di presidio degli spazi di mercato.

5. AREE E PAESI PRIORITARI.

In coerenza, con le indicazioni dei punti precedenti, l'ICE è invitato ad elaborare una proposta di piano promozionale 2003 che preveda il completamento della realizzazione delle indicazioni fornite per il 2002, ove prioritarie erano già state ritenute le aree BALCANICA e il SUD MEDITERRANEO, i cui «TAVOLI» serviranno a meglio coordinare gli interventi.

Al fine di dare all'attività promozionale maggiore organicità, il programma promozionale dovrebbe essere costruito con una struttura «a mosaico», in cui si ricompongano e si integrino vicendevolmente le iniziative condivise con le regioni nell'ambito degli Accordi di programma, i progetti prescelti nell'ambito dei tavoli settoriali/geografici, gli Accordi di settore, e gli impegni derivanti dagli accordi con il sistema camerale e con le università.

È importante anche che l'Istituto contribuisca a dare seguito concreto agli impegni assunti in occasione di missioni commerciali.

Sotto il profilo delle priorità geografiche, per il 2003 si segnalano, in particolare, CINA, RUSSIA, INDIA, CANADA, USA.

Quanto alle altre aree, oltre alla continuazione dei progetti già programmati, si formulano le seguenti sintetiche osservazioni.

1) Europa:

l'impostazione delle iniziative dovrà rispondere sempre più a logiche di mercato interno, di macroregioni economiche. In questa ottica le azioni promozionali dovranno cogliere, soprattutto nell'ambito dell'Europa occidentale, la domanda di servizi e di collaborazione, specialmente nei settori applicativi della I.C.T. In tutta l'Europa orientale dovranno essere previste azioni collaterali ai programmi comunitari di sostegno allo sviluppo economico (infrastrutture, ambiente e agricoltura), mentre, nei Paesi di prossima adesione, come noto, è crescente l'interesse, oltreché per i macchinari, anche per i beni di consumo, i servizi ambientali e di pubblica utilità;

è ulteriormente rafforzato l'interesse per l'area balcanica, tenuto anche conto dell'entrata in vigore della legge n. 84/2001;

come sopra indicato, occorre concretizzare i progetti-Paese, già individuati, per la Turchia e per l'Ucraina;

un'attenzione particolare dovrà essere riservata alla Federazione russa, anche alla luce degli Accordi bilaterali e delle particolari relazioni esistenti. Un impegno specifico richiederà la partecipazione dell'Italia alle celebrazioni del trecentesimo anniversario della fondazione della città di S. Pietroburgo. Senza prevedere un grande e costoso evento, potranno essere realizzate iniziative mirate, ad esempio, nel campo del restauro, dell'arredo urbano e dell'ambiente.

2) Mediterraneo:

l'attenzione verso questa area richiede investimenti più significativi rispetto all'anno precedente; in particolare verso i Paesi del Magreb, date le difficoltà connesse con la crisi mediorientale ed il negativo ciclo dell'Egitto. Un interesse specifico deve essere riservato al Marocco, elaborando un vero Progetto-Paese;

le azioni dovranno tenere conto delle necessità di sviluppo di applicazioni tecnologiche nei processi produttivi ed organizzativi, anche con riferimento alle infrastrutture ed all'ambiente e alle possibilità di insediamenti per le nostre PMI;

sono da valutare, altresì le potenzialità connesse allo sviluppo del Sud Africa ed, in caso di auspicabile fine della crisi, agli scambi tecnologici con Israele e alle possibili collaborazioni fra università;

L'ICE prendendo spunto dalle proposte formulate nell'ambito del tavolo «Mediterraneo», e in collaborazione con il sistema camerale, vorrà porre allo studio la fattibilità di un collegamento in rete fra imprese e fiere delle due sponde.

3) Area Nafta:

In connessione con i segnali di ripresa economica, occorre monitorare in maniera mirata il mercato statunitense sia per la realizzazione di azioni presso la ristorazione che presso la Grande distribuzione.

si richiede di prevedere iniziative volte ad affermare la produzione italiana di alta tecnologia, a sviluppare forme di collaborazione in campo tecnologico;

occorre proseguire l'azione dei cinque tavoli di sistema con la realizzazione di progetti in Canada, oltre che negli USA;

particolare attenzione andrà rivolta nel Nord America alle tematiche sugli investimenti diretti esteri (IDE) in Italia;

In particolare:

USA: l'azione promozionale si articolerà in maniera specifica nella provincia e presso la Grande distribuzione e i canali distributivi specializzati nell'agroalimentare, nel quadro di un'intesa da ricercare con il MIPAF, le regioni, e le associazioni di categoria;

CANADA: è necessario portare a compimento il Progetto/Paese, impiegando adeguati volumi finanziari e concentrando le iniziative nei settori dell'ICT e della collaborazione in campo tecnologico e scientifico fra le università e le associazioni di categoria, anche alla luce del *Memorandum* d'intesa sulle PMI del 2001;

MESSICO: la progettazione ruoterà attorno ad iniziative di formazione-assistenza-collaborazione per i settori individuati, tra cui, in particolare, la meccanica strumentale. È necessario anche prestare attenzione agli investimenti diretti delle imprese italiane, per cogliere tempestivamente le opportunità offerte dal duplice processo di liberalizzazione conseguente agli accordi tra Messico e UE e tra Messico ed i Paesi dell'area NAFTA.

4) America Latina:

filo conduttore dell'attività sarà l'inserimento delle imprese italiane nei processi di industrializzazione e privatizzazione e nei piani di investimento locali, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, nonché alla fornitura di servizi connessi alle utilities;

l'azione promozionale farà, inoltre, leva sulle potenzialità connesse con le comunità di origine italiana; terrà conto delle opportunità di sviluppo offerte dai singoli Stati in Brasile e della necessità di sostenere le imprese italiane ubicate nelle province dell'Argentina;

l'Istituto dovrà prevedere iniziative di follow up di azioni già svolte nei singoli Paesi; dovranno essere considerate le possibilità connesse con i progetti di cooperazione europea del FES; le potenzialità esistenti nei settori del turismo (area caraibica) e in quelli applicativi di innovazioni tecnologiche dovranno essere oggetto di specifiche indagini.

5) Asia e Oceania:

L'azione promozionale dovrà tener più in conto le opportunità connesse con i piani di sviluppo di singoli Paesi e delle esigenze delle economie in termini di infrastrutture ambientali. I progetti settoriali svilupperanno i concetti di qualità, flessibilità ed affidabilità della tecnologia italiana (assistenza).

In particolare:

CINA: occorre realizzare i Progetti/Paese indicati per le aree meridionali e interne (Guandong e Sichuan) in coerenza con i piani di sviluppo locali, ponendo l'accento sui settori innovativi, sulle tecnologie ambientali, e sulle infrastrutture in genere (trasporti, reti logistiche). A questo proposito è essenziale un'azione concertata tra i soggetti istituzionali al fine di cogliere fin dal principio le opportunità che si apriranno in vista dei Giochi Olimpici del 2008 a Pechino. Attenzione va altresì prestata alle opportunità di esportazione del settore agroalimentare;

INDIA: con tale Paese, pur fra le grandi difficoltà e contraddizioni, è opportuno sviluppare ogni possibilità di collaborazione nel settore informatico e ICT in generale, coinvolgendo anche il settore universitario. Inoltre, è importante sottolineare le opportunità nel campo dei servizi ambientali e del settore agroalimentare;

GIAPPONE: assicurare continuità all'attività promozionale, prevedendo azioni di follow up del «Salone della tecnologia» di Tokyo e dell'anno Italia-Giappone, con specifica attenzione ai settori legati all'ICT; è opportuno verificare le possibilità di coniugare l'azione promozionale anche con eventi di altra natura (sport, cultura);

NUOVA ZELANDA: in relazione all'America's Cup, ed in particolare alla Coppa Luis Vuitton, che impegnerà i primi mesi del 2003, si considera importante proseguire le attività promozionali nei settori tecnologici coinvolti nella manifestazione sportiva (anche sulla scorta dei risultati di quanto svolto nel 2002) e nei settori del «made in Italy» (moda, oreficeria) e dell'agroalimentare.

6. Tipologie promozionali.

Saranno privilegiate le azioni volte a favorire la cooperazione produttiva e commerciale e a promuovere la presenza stabile nei mercati esteri in modo che le imprese possano presidiare efficacemente la propria quota di mercato e coltivare direttamente la clientela.

Il servizio ai clienti, quindi, deve diventare anche per le PMI un imperativo. Le politiche di fidelizzazione e di marchio rappresentano attività decisive per competere su mercati ove quotidianamente arrivano nuovi prodotti di prezzo più basso.

In linea con i settori prescelti, le tipologie da privilegiare sono: seminari, workshop, formazione, assistenza tecnica, collaborazione tecnologica, ricerca di mercato, ed analisi dei sistemi di distribuzione e dei regimi di tassazione.

Il portale www.emarketservices.it realizzato dall'ICE, opportunamente sviluppato, dovrà divenire uno strumento idoneo a permettere anche alle PMI di operare in un'ottica di mercato mondiale e, in particolare, di ricercare business partner a costi accessibili.

I servizi dell'Istituto alle PMI dovranno essere sempre più qualificati e indirizzati specialmente alla formazione/informazione/assistenza. Sul versante dell'informazione, nelle analisi di mercato grande attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle strategie dei nostri concorrenti. Riguardo all'assistenza, ulteriori sforzi dovranno essere dedicati alla conoscenza degli specifici processi di privatizzazione, dei piani di sviluppo e di investimento, ed all'attività di accompagnamento nella partecipazione a gare e appalti.

7. Assegnazione risorse.

Le disponibilità finanziarie, analogamente allo scorso anno, andranno ripartite fra le tre voci del piano nelle seguenti percentuali:

1) 40% per «attività di base» nelle singole aree geografiche;

2) 30% per attività connesse con la «progettazione speciale» dei tavoli settoriali;

3) 30% per le attività derivanti dagli «accordi ed intese bilaterali».

02A11842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 14 febbraio 2002.

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante «Princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota protocollo n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui princìpi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 1.

I princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

a) Terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.

b) Individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali.

Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla tipologia di attività svolta.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie di valenza generale relativamente alle attività turistiche, secondo quanto di seguito indicato:

1) attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.

2) attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto;

3) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;

4) attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresi imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio;

5) attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico, quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali.

Sono altresì imprese turistiche di montagna anche le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso.

6) altre attività individuate autonomamente dalle diverse regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.

Per quanto riguarda specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli o da associazioni senza scopo di lucro.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le diverse tipologie di attività non convenzionali, ricettive e non ricettive, sulla base delle specificità del proprio territorio.

In termini generali e senza esclusione le attività ed i servizi turistici:

devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;

devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;

devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

c) Criteri e modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni delle attività di impresa di cui al punto *b)*.

d) Standard minimi di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni di qualità delle camere d'albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale.

e) Standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive, nonché individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento delle strutture esistenti.

f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.

Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

h) Requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro.

Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera *d)* per le strutture ricettive in generale.

Nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

i) Requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale.

Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera *d)* per le strutture ricettive in generale.

Anche per queste attività nel caso di tipologie di attività turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.

l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.

Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attività turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.

m) Standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che oberano nel settore del turismo nautico.

Gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma, in relazione alla tipologia professionale.

Art. 2.

I princìpi e gli obiettivi di sviluppo del sistema turistico di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue:

a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assi-

curando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di più vasta portata;

b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attività di promozione all'estero con le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che già in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, è opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale;

d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilità turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilità di sviluppo turistico dei territori di riferimento;

e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le società che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attività di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta;

f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attività economiche nel settore del turismo.

Roma, 14 febbraio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11826

ACCORDO 11 luglio 2002.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante: «Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio sanitario nazionale», il quale dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il comma 2 del richiamato art. 4 con il quale sono state determinate in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi di secondo livello, fino a quando non verrà adottato il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6 del predetto regolamento, che prevede che l'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale — in una delle discipline di cui al predetto art. 4 — deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;

Visto il decreto trasmesso dal Ministro della salute il 30 novembre 2001 con il quale si individua, in via definitiva, in considerazione del superamento della fase transitoria di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;

Tenuto conto che con il suddetto accordo si è convenuto di limitare, per la disciplina dell'epidemiologia, la conferibilità di struttura complessa ai profili professionali medici e alla dirigenza del ruolo sanitario (medici, chirurghi e medici veterinari); che si è altresì convenuto di estendere, con un successivo accordo, per la disciplina dell'epidemiologia, la conferibilità degli incarichi di strutture complesse anche agli altri profili professionali non medici della dirigenza del ruolo sanitario nazionale, quali i farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;

Considerato che, in sede tecnica, il 26 giugno è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute e che, con successiva nota del 5 luglio u.s. il Ministero della salute ha trasmesso la tabella relativa alla disciplina di epidemiologia per il personale del ruolo sanitario non compreso nella tabella allegata al richiamato accordo del 21 marzo 2002;

Tenuto conto che, con il presente accordo, si integra quello già sancito il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416);

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario, sono le seguenti:

D) categoria professionale dei farmacisti: che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;

4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica;

E) categoria professionale dei biologi;

6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica;

F) categoria professionale dei chimici;

5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica;

G) categoria professionale dei fisici;

2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica;

H) categoria professionale degli psicologi;

3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

Si riporta pertanto la tabella già oggetto dell'Accordo del 21 marzo 2002 coordinata con quanto disposto dal presente accordo.

A) Categoria professionale dei medici.

Area medica e delle specialità mediche:

1) allergologia e immunologia clinica;

2) angiologia;

3) cardiologia;

4) dermatologia e venerologia;

5) ematologia;

6) endocrinologia;

7) gastroenterologia;

8) genetica medica;

9) geriatria;

10) malattie metaboliche e diabetologia;

11) malattie dell'apparato respiratorio;

12) malattie infettive;

13) medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza;

14) medicina fisica e riabilitazione;

15) medicina interna;

16) medicina dello sport;

17) nefrologia;

18) neonatologia;

19) neurologia;

20) neuropsichiatria infantile;

21) oncologia;

22) pediatria;

23) psichiatria;

24) radioterapia;

25) reumatologia;

26) scienza dell'alimentazione e dietetica.

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

1) cardiochirurgia;

2) chirurgia generale;

3) chirurgia maxillo-facciale;

4) chirurgia pediatrica;

5) chirurgia plastica e ricostruttiva;

6) chirurgia toracica;

7) chirurgia vascolare;

8) ginecologia e ostetricia;

9) neurochirurgia;

10) oftalmologia;

11) ortopedia e traumatologia;

12) otorinolaringoiatria;

13) urologia;

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

1) anatomia patologica;

2) anestesia e rianimazione;

3) biochimica clinica;

4) farmacologia e tossicologia clinica;

5) laboratorio di genetica medica;

6) medicina trasfusionale;

7) medicina legale;

8) medicina nucleare;

9) microbiologia e virologia;

10) neurofisiopatologia;

11) neuroradiologia;

12) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

13) radiodiagnostica.

Area di sanità pubblica:

1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

2) igiene degli alimenti e della nutrizione;

3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

4) organizzazione dei servizi sanitari di base;

5) direzione medica di presidio ospedaliero;

6) epidemiologia.

B) Categoria professionale degli odontoiatri: che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatria:

1) odontoiatria.

C) Categoria professionale dei veterinari:

1) sanità animale;

2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

D) Categoria professionale dei farmacisti, che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:

1) farmacia ospedaliera;

2) farmaceutica territoriale;

3) i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di struttura complessa in:

a) biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

b) chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica;

4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

E) Categoria professionale dei biologi:

1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

2) laboratorio di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

3) microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

4) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica;

6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

F) Categoria professionale dei chimici:

1) biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

2) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica;

4) chimica analitica;

5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

G) Categoria professionale dei fisici:

1) Fisica sanitaria;

2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

H) Categoria professionale degli psicologi:

1) psicologia;

2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia;

3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanità pubblica.

Roma, 11 luglio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11772

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia nei giorni 6 e 9 settembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia nei giorni 6 e 9 settembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del trasferimento degli uffici da zona industriale Porto Salvo a Vibo centro, via Dante Alighieri, Palazzo Pugliese, si è resa necessaria la chiusura degli sportelli al pubblico nei giorni 6 e 9 settembre c.a., per consentire ai tecnici di salvare e trasferire i dati alla nuova sede, per cui l'ufficio di cui al punto 1.1., nei giorni a fianco indicati non ha operato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, con provvedimento, n. 2002/02, del 3 settembre 2002, ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto:

1. statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

3. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 18 settembre 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A11723

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle comunicazioni in materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Trasmissione telematica dei dati relativi alle comunicazioni in materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

1.1. Gli utenti del servizio telematico, a decorrere dal 16 dicembre 2002 trasmettono in via telematica i dati delle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 1, lette-

re *a)* e *b)* del decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, relative ad interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.2. Le comunicazioni di cui al punto 1.1. relative al primo semestre dell'anno 2002 possono essere trasmesse entro il 31 marzo 2003.

Motivazioni.

L'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632 (regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati), prevede che le specifiche tecniche e le modalità di attuazione per la trasmissione telematica delle comunicazioni ivi previste sono stabilite con provvedimento dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha previsto, tra l'altro, nuove modalità di comunicazione dei dati relativi ad interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il presente provvedimento definisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle citate comunicazioni, da utilizzare in sostituzione di quelle contenute nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997.

In particolare, considerato che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si è reso necessario fissare al 16 dicembre 2002 il termine a decorrere dal quale si rende obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

Inoltre, in base alle suddette disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000, nonché considerati i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento delle procedure informatiche secondo le nuove specifiche tecniche, il presente provvedimento consente, in via transitoria, che i soggetti tenuti alle predette comunicazioni effettuino la trasmissione dei dati afferenti al primo semestre 2002 entro il 31 marzo 2003.

Riferimenti normativi del presente provvedimento:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3, comma 168);

Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni: modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996: regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati (art. 7, comma 1);

Decreto del Ministero delle finanze 4 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997: specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche dell'amministrazione finanziaria in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Decreto del Ministero delle finanze 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1999: modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 1997 concernente le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche da effettuare all'amministrazione finanziaria, in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

Specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche all'Amministrazione finanziaria in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

L' *Allegato A* al presente provvedimento comprende anche il sub-allegato 1 e il sub-allegato 2.

1. FILE MODELLI

La banca di secondo livello predispone i dati relativi al modello di autocertificazione in un archivio che viene inviato all'Anagrafe Tributaria con modalita' di "file transfer", come descritto nel sub-allegato 2.

L'archivio "modelli" puo' essere trasmesso con le modalita' suddette nei periodi previsti dal decreto 4 dicembre 1996 n. 632

L'archivio sequenziale contiene 7 tipi records, tutti di lunghezza 280 bytes.

- tipo record 0:
record di testa dell'archivio, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;
- tipo record 1:
record contenente i dati di riferimento dell'investitore;
- tipo record 2:
record contenente i dati anagrafici dell'investitore;
- tipo record 3:
record contenente i dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;
- tipo record 4:
record contenente i dati della banca di primo livello;
- tipo record 9:
record di coda dell'archivio, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati;

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello (*)	AN	11
3	Progressivo file (**)	N	7
4	Etichetta file	AN	6
5	Data produzione	N	8
6	Filler	AN	247

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	0	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI

4	Etichetta del file	MODFIN	SI
5	Data di produzione del file	AAAAMMGG	SI
6		blank	SI

(*) Il codice SWIFT deve avere gli ultimi tre caratteri (branch-code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

(**) Il progressivo del file nell'anno solare e' formato per i primi quattro byte dall'anno solare di riferimento, mentre per gli ultimi tre byte da un numero che inizia da 001 per il primo file inviato nell'anno sia esso file modelli o file contabile e cresce progressivamente di una unita' per ogni ulteriore invio effettuato dalla banca, sia esso file modelli o file contabile.

Tipo record 1 (record investitore di riferimento)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello (*)	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo modello	N	5
5	Tipologia modello	AN	1
6	Banca 1 livello di riferimento (**)	AN	11
7	Cod. investitore di riferimento	AN	24
8	Cod. nazione di riferimento	AN	2
9	Data cessazione investitore	N	8
10	Denominazione o nome e cognome dell'investitore	AN	70
11	Gestore	AN	70
12	Filler	AN	70

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	1	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello nel file	a partire da 1 strettamente crescente	SI
5	Tipologia del modello	N = Nuovo A = Aggiorn., C = Cessazione	SI
6	Codice internazionale banca 1 livello di riferimento	Codice SWIFT	SI per tipologia modello = A,C
7	Codice identificativo investitore di riferimento		SI se previsto o presente SI per tipolog. modello = A, C Se non previsto indicare tutti '1'

8	Codice nazione di residenza investitore di riferimento	Codice ISO	SI per tipologia modello = A,C
9	Data dalla quale l'investitore perde il diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva	AAAAMMGG	SI per tipologia modello = C
10	Nominativo dell'investitore		SI
11	Nominativo del gestore		SI per invest. istituzionali privi di sogg. tributaria
12		blank	SI

(*) La banca di secondo livello puo' essere anche banca di primo livello;

(**) Il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch - code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

Avvertenze:

Quando i dati relativi ad un investitore vengono trasmessi per la prima volta (tipologia modello = N) i seguenti dati:

- banca 1 livello di riferimento
- codice investitore di riferimento
- codice nazione di riferimento

non vanno impostati. Successivamente, per ogni variazione dei dati del modello di autocertificazione oppure in caso di cessazione essi vanno impostati al valore assunto dall'ultima trasmissione.

Quando i dati riguardano la cessazione di un investitore (tipologia modello = C) occorre inviare solo il tipo record 1.

Il modello di autocertificazione, trasmesso telematicamente, ha validità fino a revoca.

Tipo record 2 (record anagrafico investitore)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo modello	N	5
5	Natura giuridica	N	1
6	Cognome e nome o denominazione	AN	70
7	Filler	AN	1
8	Data di nascita	N	8
9	Citta' di nascita	AN	30
10	Stato di nascita	AN	25
11	Codice identificativo	AN	24
12	Autorita' rilasciante	N	1
13	Indirizzo completo	AN	60
14	Citta' di residenza	AN	30
15	Stato di residenza	AN	2
16	Filler	AN	4

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	2	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Codice natura giuridica dell'investitore	1 = persona fisica, 2 = societa' di capitali, 3 = societa' di persone, 4 = altri soggetti	SI
6	Nominativo dell'investitore		SI
7	Filler	blank	SI
8	Data di nascita dell'investitore	AAAAMMGG	SI se natura giuridica = 1
9	Città di nascita dell'investitore		SI se natura giuridica = 1
10	Stato di nascita dell'investitore		SI se natura giuridica = 1
11	Codice identificativo dell' investitore		SI se presente o previsto Se non previsto indicare tutti '1'
12	Autorita' rilasciante il codice identificativo dell'investitore	1,2,3,4 o blank	SI
13	Indirizzo completo dell'investitore		SI
14	Citta' di residenza dell'investitore		SI
15	Codice ISO stato di residenza dell'investitore		SI
16		blank	SI

Tipo record 3 (record anagrafico rappresentante legale o volontario)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo modello	N	5
5	Cognome e nome, denominazione	AN	60
6	Filler	AN	1
7	Data di nascita	N	8
8	Citta' di nascita	AN	30
9	Stato di nascita	AN	25
10	Codice identificativo	AN	24
11	Autorita' rilasciante	N	1
12	Indirizzo completo	AN	60
13	Citta' di residenza	AN	30
14	Stato di residenza	AN	2
15	Data dichiarazione	N	8
16	Filler	AN	7

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	3	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Nominativo del rappresentante		SI (*)
6	Filler	blank	SI
7	Data di nascita del rappresentante	AAAAMMGG	SI (*)
8	Citta' di nascita del rappresentante		SI (*)
9	Stato di nascita del rappresentante		SI (*)
10	Codice identificativo del rappresentante		SI (*) se presente o previsto Se non previsto indicare tutti '1'
11	Autorita' rilasciante il codice identificativo del rappresentante	1,2,3,4 o blank	SI (*)
12	Indirizzo completo del rappresentante		SI (*)
13	Citta' di residenza del rappresentante		SI (*)
14	Codice ISO stato di residenza del rappresentante		SI (*)
15	Data dichiarazione investitore o rappresentante	AAAAMMGG	SI
16		blank	SI

(*) se in presenza di rappresentante legale o volontario

Tipo record 4 (record banca 1 livello)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo modello	N	5
5	Banca 1 livello	AN	11
6	Indirizzo	AN	60
7	Citta'	AN	30
8	Stato	AN	2
9	Filler	AN	60
10	Data vidimazione	N	8
11	Filler	AN	85

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	4	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Codice internazionale banca 1 livello	Codice SWIFT	SI
6	Indirizzo banca 1 livello		SI
7	Citta' banca 1 livello		SI
8	Codice ISO stato banca 1 livello		SI
9		blank	SI
10	Data di vidimazione banca 1 livello	AAAAMMGG	SI
11		blank	SI

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Totale records 1	N	5
5	Filler	AN	256

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Identificativo tipo record	9	SI
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Totale records di tipo 1 nel file	> 0	SI
5		blank	SI

Tutti i campi di formato alfanumerico devono essere impostati con caratteri maiuscoli e inizializzati a space.

Tutti i campi numerici devono essere inizializzati a zero.

2. FILE ESITO MODELLI

Il file esito viene prodotto per ogni file modelli ricevuto e viene trasmesso con modalita' file-transfer su richiesta della banca di 2 livello.

L'anagrafe tributaria elabora i file modelli pervenuti e predispone un file relativo all'esito della elaborazione, con l'indicazione delle eventuali irregolarita' riscontrate.

Tale file e' a disposizione dal giorno successivo alla ricezione del corrispondente invio e per un periodo di 30 giorni.

Il file sequenziale contiene 3 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes:

- tipo record 0:

record di testa del file, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;

- tipo record 1:

uno per ogni irregolarita' riscontrata nel file modelli;

- tipo record 9

record di coda del file, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 0 viene scartato l'intero file.

Per un qualsiasi errore sulla sequenza dei records o sulla sequenza dei progressivi interni viene scartato l'intero file e il file esito modelli conterra' un solo record di tipo 1 con codice errore pari a 8000.

Per un qualsiasi errore sui record da 1 a 4 viene scartato l'intero modello corrispondente.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 9 viene inviata solo una segnalazione.

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file (*)	AN	7
4	Etichetta file	N	6
5	Data produzione	N	8
6	Filler	AN	67

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	0
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Etichetta del file	MODFIN
5	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6		blank

(*) Il progressivo del file esito corrisponde al progressivo del file modelli inviato.

Tipo record 1 (record irregolarita')

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo record 1	N	5
5	Banca 1 livello	AN	11
6	Codice identificativo	AN	24
7	Stato di residenza	AN	2
8	Tipologia modello	A	1
9	Codice errore	AN	4
10	Filler	AN	34

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	1
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT AAAANNN
3	Progressivo file nell'anno solare	
4	Progressivo record 1 nel file	Codice SWIFT
5	Codice internazionale della banca 1 livello	
6	Codice identificativo dell'investitore	
7	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore	
8	Tipologia del modello trasmesso	1
9	Codice dell'errore	(*)
10		blank

(*) vedi sub-allegato 1

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Totale records 1	N	5
5	Filler	AN	76

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	9
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo records di tipo 1 nel file	>=0
5		blank

Nel caso in cui il file non contenga alcun record di tipo 1, l'esito dell'elaborazione si intende regolare.

3. FILE CONTABILE

La banca di secondo livello predispone i dati contabili in un archivio che viene inviato all'Anagrafe Tributaria con modalita' di "file transfer", come descritto nel sub- allegato 2.

L'archivio dati contabili puo' essere trasmesso con le modalita' suddette nei periodi previsti dal decreto 4 dicembre 1996, n. 632.

L'archivio sequenziale contiene 4 tipi records, tutti di lunghezza 160 bytes.

- tipo record 0:

record di testa dell'archivio, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;

- tipo record 1:

record contenente i dati identificativi dell'investitore e quelli del titolo posseduto;

- tipo record 2:

record contenente i dati delle operazioni effettuate dall'investitore per il titolo di cui al tipo record 1;

- tipo record 9:

record di coda dell'archivio, contenente il totale dei records di tipo 1 e di tipo 2 inviati;

Per unita' di registrazione (U.R.) si intende l'insieme costituito da un record di tipo 1 con gli eventuali successivi records di tipo 2.

Nella figura e' riportata la sequenza logica dei records:

```
    0 - IDENTIFICAZIONE INVIO
                 ________________________________
                |                                |
                | 1 - INVESTITORE 1 - TITOLO 1   |
                |                                |
                |   2 - TITOLO 1 - OPERAZIONE 1  |    UNITA' DI
                |                                |    REGISTRAZIONE
                |   2 - TITOLO 1 - OPERAZIONE 2  |
                |                                |
                |   .........................    |
                |________________________________|
1 - INVESTITORE 1 - TITOLO 2
    2 - TITOLO 2 - OPERAZIONE 1
 ....................................................
 ....................................................
 1 - INVESTITORE 2- TITOLO 1
    2 - TITOLO 1 - OPERAZIONE 1
 ....................................................
 ....................................................
 1 - INVESTITORE N - TITOLO M
    2 - TITOLO M - OPERAZIONE 1
 ....................................................
 ....................................................
    9 - TOTALE RECORDS TIPO 1 E TIPO 2
```

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello (*)	AN	11
3	Progressivo file (**)	N	7
4	Etichetta file	AN	6
5	Data produzione	N	8
6	Tipo file (***)	AN	1
7	Filler	AN	126

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	0
2	Codice internazionale della banca di 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Identificativo del file	CONFIN
5	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6	Tipo di trasmissione	O=ordinario S=straordinario F=fuori termine
7		blank

(*) Il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch-code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

(**) Il progressivo del file nell'anno solare e' formato per i primi quattro byte dall'anno solare di riferimento, mentre per gli ultimi tre byte da un numero che inizia da 001 per il primo file inviato nell'anno sia esso file modelli o file contabile e cresce progressivamente di una unita' per ogni ulteriore invio effettuato dalla banca sia esso file modelli o file contabile.

(***) File ordinario: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 6, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632.

File straordinario: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632.

File fuori termine: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Tipo record 1 (record investitore - titolo)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello (**)	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo record 1	N	5
5	Banca 1 livello (**)	AN	11
6	Codice investitore (***)	AN	24
7	Codice nazione	AN	2
8	Codice titolo	AN	12
9	Tipo titolo	N	2
10	Progressivo file precedente (****)	N	7
11	Nominativo investitore	AN	70
12	Filler	AN	8

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	1
2	Codice internazionale della banca di 2 livello (*)	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1 nel file	a partire da 1 strettamente crescente
5	Codice internazionale della banca 1 di livello (*)	Codice SWIFT
6	Codice identificativo dell'investitore	
7	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore	Codice ISO
8	Codice ISIN del titolo attribuito dall'Ufficio Italiano Cambi	Codice ISIN
9	Specie del titolo	1=BTP, 2-BTE, 3=CTE, 4=CCTTV, 5=CTO, 6=CTS, 7=CCT, 8=BOT, 9=CTZ, 10=BOC, 11-OBBLIGAZIONI, 12=ALTRO
10	Progressivo file dell'invio precedente di cui effettuare l'aggiornamento o la cancellazione dell'U.R.	0000000 per inserimento AAAANNN per aggiornamento o cancellazione
11	Denominazione o nome e cognome	
12		blank

(*) La banca di secondo livello puo' essere anche banca di primo livello;

(**) il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch - code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code

(***) Il codice investitore deve essere quello del beneficiario indicato nella sez. I del modello di autocertificazione.

Nel caso di investitori residenti in Italia, con titoli detenuti all'estero, il codice investitore deve essere il codice fiscale italiano.

(****) E' possibile effettuare tre tipi di operazioni su una U.R.:

1) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 e' impostato a 0000000, i dati dell'U.R. verranno inseriti nella base informativa come nuovi dati;

2) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 e' impostato e non vi sono records di tipo 2 successivi, verra' effettuata la cancellazione dalla base informativa dell'U.R., precedentemente acquisita, trasmessa con il progressivo indicato;

3) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 e' impostato e vi sono records di tipo 2 successivi, verra' effettuata la cancellazione dalla base informativa dell'U.R. gia' acquisita trasmessa con il progressivo indicato e verra' inserita la nuova U.R.

Tipo record 2 (record operazioni)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	2
2	Banca 2o livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 2o livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell' anno	AAAANNN
4	Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1	uguale a quello del record 1
5	Progressivo record 2	N	5	Progressivo record 2 nell'ambito del pro- gressivo record 1	a partire da 1 stret- tamente crescente
6	Tipo operazione	AN	1	Tipo dell'operazione effettuata	A=Acquisto V=Vendita C=Incasso interessi a scadenza cedola T=Incasso scarto a scadenza titolo
7	Data operazione	N	8	Data dell'operaziome	AAAAMMGG
8	Valuta	N	8	Data di decorrenza interessi	AAAAMMGG
9	Valore nominale (*)	N	10	Valore nominale dell'operazione	9(13)v9(5) COMP-3
10	Interesse (*)	N	10	Interesse maturato	9(13)v9(5) COMP-3
11	Scarto (*)	N	10	Scarto maturato (Valore assoluto)	9(13)v9(5) COMP-3
12	Divisa	AN	3	Divisa dell'operazione	Codice ISO (**)
13	Filler	AN	81		blank

Per l'ultima cedola di un titolo occorre inviare un record con tipo operazione = C per il provento sugli interessi ed eventualmente un record con tipo operazione = T per il provento sullo scarto.

I proventi da considerare, per qualsiasi tipo di operazione, sono solo quelli relativi al trattamento dell'investitore da lordista.

(*) Le informazioni relative agli importi (campi 9, 10, 11), devono essere espresse nella stessa divisa di emissione. Per i titoli emessi o ridenominati in euro, ovvero per i titoli in lire, e' facolta' della banca di secondo livello, durante il periodo transitorio (cioe' limitatamente alle operazioni con data valuta compresa tra l'1-1-1999 e il 31-12-2001), indicare le informazioni di cui trattasi a scelta tra lire e euro.

(**) Il codice ISO della divisa (es. ITL per lire o EUR per euro) deve essere obbligatoriamente indicato per tutte le operazioni contabili con data valuta (campo 8) successiva al 31 dicembre 1998.

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Totale records 1	N	5
5	Totale records 2	N	5
6	Filler	AN	131

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	9
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Totale records di tipo 1	> 0
5	Totale records di tipo 2	> 0
6		blank

Tutti i campi di formato alfanumerico devono essere impostati con caratteri maiuscoli e inizializzati a space.

Tutti i campi numerici devono essere inizializzati a zero.

4. FILE ESITO CONTABILE

L'anagrafe elabora i file contabili pervenuti e predispone un file relativo all'esito della elaborazione, con l'indicazione delle eventuali irregolarita' riscontrate.

Il file esito viene prodotto per ogni file contabile ricevuto e viene trasmesso con modalita' file-transfer su richiesta della banca di secondo livello.

Tale file e' a disposizione dal giorno successivo alla ricezione del corrispondente invio ed e' disponibile per un periodo di 30 giorni.

Il file sequenziale contiene 3 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes:

- tipo record 0:
record di testa del file, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;
- tipo record 1:
uno per ogni irregolarita' riscontrata nel file contabile;
- tipo record 9:
record di coda del file, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 0 viene scartato l'intero file.

Per un qualsiasi errore sulla sequenza dei records o sulla sequenza dei progressivi interni viene scartato l'intero file e il file esito contabile conterra' un solo record di tipo 1 con codice errore pari a 8000.

Per un qualsiasi errore sui record di tipo 1 e 2 viene scartata l'intera unita' di registrazione corrispondente.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 9 viene inviata solo una segnalazione di errore.

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file (*)	N	7
4	Etichetta file	AN	6
5	Data produzione	N	8
6	Filler	AN	67

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	2
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Etichetta del file	CONFIN
5	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6		blank

(*) Il progressivo del file esito corrisponde al progressivo del file contabile.

Tipo record 1 (record irregolarita')

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Progressivo record 1	N	5
5	Progressivo record 2	N	5
6	Banca 1 livello	AN	11
7	Codice investitore	AN	24
8	Codice nazione	AN	2
9	Codice titolo	N	12
10	Tipo titolo	AN	2
11	Codice errore		4
12	Filler	AN	16

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	1
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1 nel file	
5	Progressivo record 2 nel file	
6	Codice internazionale banca 1 livello	Codice SWIFT
7	Codice identificativo dell'investitore	
8	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore	Codice ISO
9	Codice del titolo	Codice ISIN
10	Specie del titolo	1=BPT, 2=BTE, 3=CTE, 4=CCTTV, 5=CTO, 6=CTS, 7=CCT, 8=BOT, 9=CTZ, 10=BOC, 11=OBBLIGAZIONI 12=ALTRO
11	Codice dell'errore	(*)
12		blank

(*): vedi sub-allegato 1

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA
1	Tipo record	N	1
2	Banca 2 livello	AN	11
3	Progressivo file	N	7
4	Totale records 1	N	5
5	Filler	AN	76

N.	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Identificativo tipo record	9
2	Codice internazionale banca 2 livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Totale records di tipo 1	>0
5		blank

Nel caso in cui il file non contenga alcun record di tipo 1, l'esito dell'elaborazione si intende regolare.

Sub-allegato 1

TABELLA DEI CODICI DI ERRORE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

La codifica dell'errore e' del tipo XYYZ dove
X = tipo record
YY = progressivo campo all'interno del record
Z = progressivo errore sul campo

FILE MODELLI

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 0
0021	Codice banca 2 livello non impostato o errato
0031	Progressivo file non impostato o errato
0032	Progressivo file non successivo all'ultimo inviato
0041	Etichetta file non impostata o errata
0051	Data di produzione del file non impostata o errata

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 1
1001	Investitore non presente negli archivi (per tipologia modello = A,C)
1002	Investitore gia' presente negli archivi (per tipologia modello = N)
1003	Investitore gia' cessato (per tipologia modello = C)
1021	Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo 0
1031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
1051	Tipologia modello non impostata o errata
1061	Codice banca 1 livello di riferimento non impostato o errato
1062	Codice banca 1 livello di riferimento erroneamente impostato
1071	Codice investitore di riferimento non impostato, se previsto
1072	Codice investitore di riferimento erroneamente impostato
1081	Codice nazione di riferimento non impostato
1082	Codice nazione di riferimento erroneamente impostato
1083	Nazione priva di convenzione
1091	Data di cessazione non impostata per tipologia modello = C
1092	Data di cessazione erroneamente impostata
1093	Data di cessazione errata
1101	Nominativo investitore non impostato

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 2
2021	Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo 0

2031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
2051	Codice natura giuridica non impostato o errato per modello di autocertificazione
2061	Nominativo investitore non impostato
2081	Data di nascita errata
2082	Data di nascita non impostata per natura giuridica = 1
2091	Citta' di nascita non impostata per natura giuridica = 1
2101	Stato di nascita non impostato per natura giuridica = 1
2111	Codice identificativo errato o non impostato se previsto
2121	Autorita' rilasciante errata
2122	Autorita' rilasciante non impostata
2131	Indirizzo completo non impostato
2141	Citta' di residenza non impostata
2151	Stato di residenza non impostato o errato
Codice	Errori rilevabili sui campi del record 3
3021	Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo 0
3031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
3051	Nominativo rappresentante non impostato per natura giuridica diversa da 1
3071	Data di nascita errata
3072	Data di nascita non impostata per natura giuridica diversa da 1
3081	Citta' di nascita non impostata per natura giuridica diversa da 1
3091	Stato di nascita non impostato per natura giuridica diversa da 1
3101	Codice identificativo non impostato, se previsto, per natura giuridica diversa da 1
3111	Autorita' rilasciante errata
3112	Autorita' rilasciante non impostata per natura giuridica diversa da 1
3121	Indirizzo completo non impostato per natura giuridica diversa da 1
3131	Citta' di residenza non impostata per natura giuridica diversa da 1
3141	Stato di residenza errato o non impostato per natura giuridica diversa da 1
3151	Data dichiarazione errata
3152	Data dichiarazione non impostata
Codice	Errori rilevabili sui campi del record 4
4021	Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo
4031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
4051	Codice banca 1 livello non impostato o errato
4061	Indirizzo banca 1 livello non impostato
4071	Citta' banca 1 livello non impostata
4081	Stato banca 1 livello errato o non impostato
4101	Data vidimazione banca 1 livello errata o non impostata
Codice	Errori rilevabili sui campi del record 9
9021	Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo
9031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
9041	Totale records 1 diverso dal numero di records 1 effettivi
Codice	Errore generico
8000	Errore di sequenza records nel file o di sequenza dei progressivi interni

FILE CONTABILE

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 0
0021	Codice banca 2 livello non impostato o errato
0031	Progressivo file non impostato o errato
0032	Progressivo file non successivo all'ultimo inviato
0041	Etichetta file non impostata o errata
0051	Data di produzione del file non impostata o errata

0061 Tipo file non impostato o errato
0062 File straordinario fuori periodo
Codice Errori rilevabili sui campi del record 1
1001 Investitore non presente negli archivi
1002 Investitore cessato
1021 Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo 0
1031 Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
1051 Codice banca 1 livello non impostato o errato
1061 Codice investitore non impostato, se previsto
1071 Codice nazione non impostato o errato
1081 Codice titolo non impostato o errato
1091 Tipo titolo non impostato o errato
1101 Progressivo precedente errato
1111 Nominativo investitore non impostato
Codice Errori rilevabili sui campi del record 2
2021 Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo
2031 Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
2061 Tipo operazione non impostato o errato
2071 Data dell'operazione non impostata o errata
2081 Valuta dell'operazione non impostata o errata
2082 Dati dell'operazione pervenuti oltre i termini
2091 Valore nominale non numerico
2092 Valore nominale non positivo
2101 Importo interesse non numerico
2102 Importo interesse errato
2111 Importo scarto non numerico
2112 Importo scarto errato
2121 Divisa dell'operazione non impostata o errata.
Codice Errori rilevabili sui campi del record 9
9021 Codice banca 2 livello diverso da quello del record di tipo 0
9031 Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
9041 Totale records 1 diverso dal numero di records 1 effettivi
9051 Totale records 2 diverso dal numero di records 2 effettivi
Codice Errore generico
8000 Errore di sequenza records nel file o di sequenza dei progressivi interni

Sub-allegato 2

1. ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO DATI

1.1 INTRODUZIONE

Lo scambio di dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria (A.T.) relativo alle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di Stato italiani (per brevita' definito flusso titoli) prevede un invio di dati dalla banca verso A.T. ed una successiva ricezione di dati di risposta; l'attivazione delle operazioni di trasmissione dei dati verso A.T. e di ricezione delle risposte e' a carico dell'Istituto bancario

1.2 FUNZIONI COLLEGATE CON IL TRASFERIMENTO DATI

Per garantire opportuni livelli di sicurezza e gestibilita' alle trasmissioni dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria sono state individuate una serie di funzioni collegate al trasferimento dei dati; tali funzioni sono:

- funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati;
- funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni;
- funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni.

Le funzioni del primo gruppo, relative ai dati, garantiscono che i dati scambiati con A.T. abbiano le seguenti caratteristiche:

- garanzia di integrita' consistente nella certezza che la copia remota del dato sia identica al dato trasferito; la funzione e' realizzata associando ai normali controlli dello strumento trasmissivo, una serie di controlli utente realizzati tramite codici numerici CRC (Controllo di Ridondanza Ciclico) calcolati sui dati prima e dopo la trasmissione;

garanzia di sicurezza del dato rispetto a illegittimi accessi in lettura durante il trasferimento; la funzione e' realizzata tramite la crittografia del dato originario e la trasmissione di soli dati crittografati;

- compressione per ottimizzare il traffico di linea.

Le funzioni del secondo gruppo, relativo alla singola trasmissione, prevedono:

- controllo dell'identita' dell'utente trasmittente per bloccare operazioni eseguite senza autorizzazione; tale controllo e' effettuato a livello di collegamento fisico e di sessione di file transfer;
- logging dell'avvenuta trasmissione in entrambi i poli trasmissivi; il logging deve essere assicurato per tutti gli eventi e quindi anche per i tentativi di trasmissione non andati a buon fine;
- protocollazione della singola trasmissione per poter identificare ogni singola operazione nelle successive attivita' elaborative

Le funzioni accessorie sono:

- funzioni di "pooling" degli archivi da trasmettere per garantire la possibilita' di predisporre gli archivi per nuove trasmissioni anche nel caso di interruzione del collegamento;
- funzioni di attivazione guidata delle richieste di trasmissione;
- funzioni accessorie di amministrazione del prodotto di trasmissione dati.

1.3 MODALITA DI TRASFERIMENTO DATI

Lo scambio di dati viene realizzato in maniera diversificata in dipendenza della disponibilita' presso l'Istituto bancario della particolare piattaforma hardware/software, nell'ambito delle possibili alternative di seguito indicate:

1) utilizzo del prodotto programma IBM NetView/FTP V.2 in ambiente MVS;

2) utilizzo di protocolli di trasferimento dati standard (FTP su TCP/IP).

Le funzionalita' descritte nel paragrafo 1.2 vengono realizzate tramite appositi moduli di interfaccia, realizzati a cura di Anagrafe Tributaria. Il modulo di interfaccia per il prodotto NetView/FTP V.2 consiste in una serie di exit routines che, operando in modo sincrono con la trasmissione, realizzano una sessione parallela di controllo per garantire tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate.

Il modulo di interfaccia per gli altri protocolli di file transfer opera in modo asincrono con la trasmissione e garantisce le funzioni di congruenza, integrita' e sicurezza dei dati nonche' la protocollazione della trasmissione, mentre le funzioni di logging della singola trasmissione ed eventuali funzioni accessorie saranno quelle dello specifico prodotto(FTP su TCP/IP) che implementa la trasmissione

2. TRASFERIMENTO MEDIANTE NETVIEW/FTP

I trasferimenti dati (invio da Istituto bancario ad A.T. e successiva ricezione delle risposte da parte dello stesso) realizzati con NetView/FTP hanno la caratteristica di svolgersi tramite una serie di exit routines, fornite da A.T., che operando in modo sincrono con la trasmissione ed agendo in cooperazione tra loro, realizzano una serie parallela di controllo per garantire l'attivazione di tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate:

- funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati;
- funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni;
- funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni

2.1 TRASMISSIONE DA ISTITUTO BANCARIO AD ANAGRAFE TRIBUTARIA

La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nell'esecuzione delle seguenti 7 fasi:

1) la routine di gestione inserimento richiesta, richiamata dalla procedura di predisposizione dei dati nel nodo trasmittente (Istituto bancario), consente di selezionare un archivio disponibile nel pool su cui scrivere i dati da trasferire e di inserire la relativa richiesta di trasmissione;

2) la Pre-transfer User-Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni:

- calcolo del CRC (CRC1)sui dati originari, compressione, crittografia e calcolo del CRC(CRC2)sui dati "ombra" (crittografati e compressi);
- inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list che e' utilizzata dalla sessione sincrona di controllo;
- acquisizione del codice identificativo del richiedente e del progressivo trasmissione dal record di tipo 0 e suo inserimento nella parameter-list;

3) la Pre-transfer User-Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni:

- autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel data-base degli utenti abilitati;
- selezione del primo archivio disponibile nel pool di ricezione e suo inserimento nella parameter-list (la selezione punta a due files, uno per copia espansa ed uno per copia "ombra" compattata e crittografata);
- protocollazione della trasmissione e logging iniziale in A.T.;

4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ombra";

5) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

- logging con l'esito della trasmissione ed il relativo protocollo;
- prima segnalazione sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio;

6) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.), esegue le seguenti finzioni:

- calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario;
- confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list;
- logging con l'esito della trasmissione ed aggiornamento del file di controllo del pool;

7) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

- logging della completa esecuzione della trasmissione;
- segnalazione finale sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio

2.2 GESTIONE DELLE RISPOSTE

In A.T. vengono predisposti per ogni singola banca:

- un archivio "esiti" contenente eventuali irregolarita' riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione;

L'archivio esito avra' una denominazione che identifica univocamente l'Istituto bancario ed il tipo; in tale modo, anche in caso di prolungata mancanza di collegamento o di ripetuti errori nella ricezione, lo specifico archivio potra' essere richiesto dall'Istituto bancario anche in caso ne sia stato prodotto uno successivo.

La gestione della ricezione si articola cronologicamente nell'esecuzione delle seguenti fasi:

1) presso l'Istituto bancario richiedente viene inserita la richiesta di ricezione dello specifico archivio preparato in A.T.;

2) la Pre-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dati, esegue le seguenti funzioni:

- autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel data-base degli utenti abilitati;
- determinazione del nome del file richiesto in base all'identificativo del richiedente ed al tipo di richiesta verifica che il file richiesto esiste e non sia vuoto;
- calcolo del CRC (CRC1) dei dati in chiaro, compressione, crittografia e calcolo del CRC (CRC2) dei dati "ombra" (crittografati e compressi);
- inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list;

3) la Pre-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dati, non esegue alcuna funzione;

4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ornbra";

5) La Post-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente(A.T.), esegue le seguenti funzioni:

- logging con l'esito della trasmissione;

6) la Post-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

- calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario;
- confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list;
- logging finale con l'esito della trasmissione.

3. TRASFERIMENTO MEDIANTE ALTRI PRODOTTI

Per questi tipi di trasferimento dati le funzioni di logging ed eventuali funzioni accessorie di ausilio alla trasmissione sono quelle dello specifico prodotto che implementa la trasmissione con protocollo FTP su TCP/IP poiche' la sessione di controllo parallela al trasferimento dati non verra' effettuata in modo sincrono con il trasferimento stesso.

Per garantire comunque le indispensabili funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati e' stato realizzato un modulo di interfaccia, a cura di Anagrafe Tributaria, che opera in modo asincrono con la trasmissione

Il modulo di interfaccia e' costituito da una procedura di Pre-transfer e da una procedura di Post-transfer

Il modulo di interfaccia e' realizzato in linguaggio C per sistemi DOS e UNIX ed in linguaggio Assembler per il sistema MVS; i meccanismi che assicurano i controlli di integrita', la crittografia e la compressione sono gli stessi usati nel caso di trasmissioni mediante NetView/FTP, cio' permette di reinserire in Anagrafe Tributaria gli archivi pervenuti con tale modalita' nel circuito gestionale previsto per gli archivi pervenuti via NetView/FTP.

I file transfer tra banca ed A.T. verranno effettuati sempre con dati crittografati e compressi

3.1 TRASMISSIONE DA ISTITUTO BANCARIO AD ANAGRAFE TRIBUTARIA

La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nelle seguenti fasi:

1) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di Pre-transfer che svolge le seguenti funzioni:

- segnalare le eventuali incongruenze nei dati da trasmettere;
- preparare, a partire dall'archivio in chiaro, la copia "ombra" (crittografata e compressa) dell'archivio originale nonche' il relativo file di controllo che contiene le informazioni necessarie per la ricostruzione e la validazione dell'archivio trasmesso;

2) trasmissione dell'archivio "ombra" e, in un momento differito, del relativo file di controllo con il prodotto che si intende utilizzare;

3) esecuzione, presso A.T., della procedura di Post- transfer che svolge le seguenti funzioni:

- ripristinare, a partire dall'archivio "ombra e dal file di controllo, il contenuto in chiaro dell'archivio originale;
- creazione di un archivio di "report" della trasmissione (cfr. par. 2.2)

3.2 GESTIONE DECLI ESITI

In A.T. vengono predisposti gli archivi "esiti" contenenti le informazioni indicate nel paragrafo 2.2.

Di tali archivi viene messo a disposizione dall'Istituto bancario la corrispondente copia "ombra" (crittografata e compressa) ed il relativo file di controllo.

La gestione della ricezione si articola cronologicamente nelle seguenti fasi:

1) ricezione, attivata dall'Istituto bancario, della copia "ombra" dell'archivio che si intende ricevere e, in un momento differito, del relativo file di controllo;

2) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di Post-transfer per la ricostruzione degli archivi ricevuti.

4. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ACCESSORIE ALLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP

4.1 GESTIONE POOL DI ARCHIVI

Per gestire trasmissioni multiple nel corso della stessa giornata o interruzioni prolungate dei collegamenti, il nodo trasmittente ed il nodo ricevente possono utilizzare, al posto degli archivi di produzione, un pool di archivi di transito destinati esclusivamente alla trasmissione dei dati.

Il particolare meccanismo che pilota l'utilizzo di tali archivi permette infatti di disporre sempre di un archivio destinato alla trasmissione o alla ricezione anche nei casi di anomalie nel flusso trasmissivo o nel corrispondente flusso elaborativo, senza correre rischi di "ricoprire" archivi da trasmettere o gia' trasmessi.

L'interfaccia tra le suddette fasi e' realizzata mediante files di controllo nel nodo trasmittente e nel nodo ricevente

4.2 GESTIONE AUTOMATIZZATA DEGLI ERRORI NON RECOVERABILI

Il prodotto programma IBM NetView/FTP e' dotato di un meccanismo di "Automatic transfer restart" che consente di recuperare automaticamente alcune situazioni di errore, mediante un riaccodamento delle richieste ed una loro successiva schedulazione.

Esistono tuttavia degli eventi per cui il prodotto non e' in grado di effettuare un restart automatico.

Per recuperare queste situazioni di errore e' stata predisposta una procedura batch da utilizzare periodicamente nel nodo che ha inserito la richiesta che, in base alle informazioni presenti sulla coda e sui file di controllo dei pool, inserisce nuovamente le richieste terminate in errore.

Tale procedura, realizzata da A.T., puo' essere, su richiesta, messa a disposizione dell'Istituto bancario

5. STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP

Per effettuare il controllo sull'esito dello scambio dati con A.T., il singolo Istituto bancario ha a disposizione:

- l'interfaccia interattiva standard del prodotto NetView/FTP per l'inquiry delle richieste nella coda;
- un'interfaccia interattiva utente (opzionalmente fornita da A.T.) che consente di eseguire un inquiry della coda delle richieste secondo criteri selettivi (data, esito, ecc.);
- l'archivio di log dove vengono registrate le informazioni sulle singole trasmissioni;
- l'archivio degli errori dove vengono registrati gli eventuali errori.

6. ULTERIORI ISTRUZIONI

Per ulteriori istruzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella circolare del Dipartimento delle Entrate n. 234/E del 7 agosto 1997.

02A11824

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 13 settembre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data l9 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 1299 del 26 luglio 2002, n. 1484 del 4 settembre 2002, n. 1514 del 10 settembre 2002 e n. 1521 del 12 settembre 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore modifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Roma - via Petra, 9 C/7 - particella 2361 - dal subalterno 1 al subalterno 48 di cui alle pagine 99

e 100 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 1104 anziché 110;

Roma - via Petra, 9 C/6 - particella 2368 dal subalterno 1 al subalterno 64 - di cui alle pagine 98 e 99 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 1104 anziché 110;

le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma - via Montecassiano, 78, sc. A B - foglio 288 - particella 1001 - dal subalterno 1 al subalterno 37 di cui alla pag. 126 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Petra, 141, ed. C/9 - foglio 110 - particella 2363 - subalterno 49 di cui alla pag. 100 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. B - foglio 224 - particella 1084 - dal subalterno 2 al subalterno 43 di cui alla pag. 117 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. C - foglio 224 - particella 1084 - dal subalterno 2 al subalterno 44 di cui alle pagine 117 e 118 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204 ed. E - foglio 224 - particella 1084 - dal subalterno 2 al subalterno 45 di cui alla pag. 119 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. F - foglio 224 - particella 1084 - dal subalterno 2 al subalterno 41 di cui alle pagine 119 e 120 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - via Nobiliore, 98 - foglio 956 - particella 238 - dal subalterno 1 al subalterno 4 di cui alla pag. 21 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2002, n. 267;

Roma - via Vimercati, 6 - foglio 259 - particella 148 - dal subalterno 1 al subalterno 48 di cui alle pagine 40 e 41 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2002, n. 267;

Roma - via Majorana, 31, lotto V - foglio 793 - particella 128 - dal subalterno 1 al subalterno 5 di cui alla pag. 47 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2002, n. 267;

Roma - via Majorana, 31, lotto VI - foglio 793 - particella 89 - dal subalterno 1 al subalterno 6 e dal subalterno 41 al subalterno 46 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2002, n. 267.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - via Montecassiano, 78 - foglio 288 - particella 1061 - dal subalterno 1 al subalterno 35;

Roma - via Montecassiano, 78 - foglio 288 - particella 1057 - dal subalterno 1 al subalterno 140;

Roma - via Montecassiano, 78 - foglio 288 - particella 1063 - cabina elettrica;

Roma - via Petra, 9 C/7 - foglio 1104 - particella 2361 - dal subalterno 49 al subalterno 64;

Roma - via Petra, 9 C/9 - foglio 1104 - particella 2363 - dal subalterno 1 al subalterno 56;

Roma - via Petra, 9 C/6, C/7, C/9 - foglio 1104 - particella 2257 - dal subalterno 2 al subalterno 110;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. B - foglio 224 - particella 1085 - dal subalterno 1 al subalterno 43;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. C - foglio 224 - particella 1086 - dal subalterno 1 al subalterno 44 - dal subalterno 501 al subalterno 504;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. E - foglio 224 - particella 1088 - dal subalterno 1 al subalterno 45;

Roma - via Cortina d'Ampezzo, 204, ed. F - foglio 224 - particella 1089 - dal subalterno 1 al subalterno 41;

Roma - via Nobiliore, 98 - foglio 956 - particella 237 - dal subalterno 8 al subalterno 45;

Roma - via Vimercati, 6 - foglio 259 - particella 114 - dal subalterno 14 al subalterno 80;

Roma - via Majorana, 31, lotto V - foglio 793 - particella 128 - dal subalterno 502 al subalterno 548;

Roma - via Majorana 31, lotto VI - foglio 793 - particella 89 - dal subalterno 503 al subalterno 537.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A11773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 ottobre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuovo testo dell'art. 139 della Costituzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Repubblicani Europei, via della Repubblica n. 90 - Chiaravalle (Ancona).

02A11984

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9890
Yen giapponese	121,47
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,62960
Corona svedese	9,0960
Franco svizzero	1,4597
Corona islandese	85,13
Corona norvegese	7,3125
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57313
Corona ceca	30,363
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,58
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,5961
Lira maltese	0,4132
Zloty polacco	4,0988
Leu romeno	32712
Tallero sloveno	228,4354
Corona slovacca	42,063
Lira turca	1621000
Dollaro australiano	1,8179
Dollaro canadese	1,5733
Dollaro di Hong Kong	7,7140
Dollaro neozelandese	2,0788
Dollaro di Singapore	1,7654
Won sudcoreano	1211,92
Rand sudafricano	10,2624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12036

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 360 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Oslofarm Limited, con sede in 120 East Road - London (Gran Bretagna).

Medicinale: HAIMA-D.

Confezione: iniett 1 flac. 250 mcg - A.I.C. n. 023350034.

Medicinale: HAIMABIG.

Confezioni:

im 1 flaconcino 3 ml - A.I.C. n. 025064015;

im 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 025064027;

iv flaconcino 2 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025064039;

iv flaconcino 10 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025064041.

Medicinale: HAIMALBUMIN.

Confezione: flacone 250 ml 5% (sospesa) - A.I.C. n. 023310131.

Medicinale: HAIMASERUM.

Confezione: iv 250 ml 5% - A.I.C. n. 023312034.

Medicinale HAIMAVEN V.I.

Confezioni:

«500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 mg + 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 026358123;

«1 g/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g + 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 026358135;

«2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2,5 g + 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 026358147;

«5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 5 g + 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026358150.

Medicinale: IMMUNOENDOCIG.

Confezioni:

1 flacone liofilizzato 2000 UI + solvente 20 ml - A.I.C. n. 028180026;

1 flacone liofilizzato 5000 UI + solvente 50 ml - A.I.C. n. 028180038.

Medicinale UMAN CRY D.I.

Confezioni:

iv 1 flac. liofilizzato 500 UI + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 023308152;

iv 1 flac. liofilizzato 250 UI + 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 023308164;

iv 1 flac. liofilizzato 1000 UI + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 023308188,

è ora trasferita alla società: Hardis S.p.a., con sede in strada statale 7 bis km. 19.5, Sant'Antimo - Napoli, con codice fiscale n. 00839430634.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 510 del 4 settembre 2002

Medicinale: FRAGMIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, con sede legale e domicilio fiscale in S-171 97 Stoccolma, Frosundaviks Allè 15 - Svezia.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica dello schema posologico relativo all'indicazione «Trattamento della malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico» così come di seguito indicato: «Nei pazienti in attesa della rivascolarizzazione (PTCA o CABG), "Fragmin" dovrebbe essere somministrato fino al giorno dell'intervento.

Dopo la fase di stabilizzazione iniziale di 5-7 giorni al dosaggio di 120 UI/kg di peso corporeo, due volte al giorno, la posologia sarà fissata a 5.000 UI due volte/die, per le donne di peso corporeo inferiore a 80 kg e per gli uomini di peso corporeo inferiore a 70 kg, oppure a 7.500 UI due volte/die, per le donne di peso corporeo superiore/uguale a 80 kg e per gli uomini di peso corporeo superiore/uguale a 70 kg.

La durata complessiva del trattamento non dovrà superare i 45 giorni»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 027276031;

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 027276043;

«25000 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 4 ml - A.I.C. n. 027276070;

«10.000 UI Anti-XA/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,4 ml - A.I.C. n. 027276082;

«12.500 UI Anti-XA/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 027276094;

«15.000 UI Anti-XA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml - A.I.C. n. 027276106;

«18.000 UI Anti-XA/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml - A.I.C. n. 027276118;

«7.500 UI Anti-XA/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml - A.I.C. n. 027276120.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027276031 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml, varia a: «2.500 UI Anti-XA/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276043 - «5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml, varia a: «5.000 UI Anti-XA/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276070 - «25000 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 4 ml, varia a: «100.000 UI Anti-XA/4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 519 del 16 settembre 2002

Medicinale: ZOLOFT.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010 - Italia, codice fiscale n. 00192900595.

Variazione A.I.C.: riferimento normativo per il calcolo del prezzo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: riferimento normativo per il calcolo del prezzo:

da: classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a: classe «A» - € 25,56 - prezzo calcolato dal C.I.P.E., ai sensi dell'art. 70, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 5%, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112;

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 027753096 - «20 mg/ml concentrato per soluzione orale» flacone 60 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Privuscal»

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 490 del 4 settembre 2002

Medicinale: PRIVUSCAL.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11, c.a.p. 44022, Italia, codice fiscale n. 10168120151.

Confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035105028.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 184 del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a: classe «C».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalazd3»

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 491 del 4 settembre 2002

Medicinale: KALAZD3.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano, 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035103023.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 185 del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a: classe «C».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditrost»

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 492 del 4 settembre 2002

Medicinale: DITROST.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035122023.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 187 del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a: classe «C».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 15/24MAG2001/IIIC.A. adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, assunta dal consiglio di amministrazione in data 24 maggio 2001, concernente nuove modalità per la riscossione dei contributi.

02A11904

Approvazione della delibera n. 47/20DIC2001/VIIC.A. adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera consiliare n. 47 del 20 dicembre 2001, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, concernente il regolamento per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, adottato dall'Assemblea nazionale dei delegati nella seduta del 24 novembre 2001, nonché le tabelle per il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione dei relativi oneri.

02A11903

Approvazione della delibera n. 11/2002 del 18 aprile 2002 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/2002 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, assunta dal consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2002, concernente la tabella dei coefficienti per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni.

02A11902

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rilascio di concessioni e approvazione di convenzioni per l'esercizio della distribuzione elettrica

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di S. Stefano di Sessanio (L'Aquila) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Ussita (Macerata) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Valprato Soana (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Villa Latina (Frosinone) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Alpette (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Benetutti (Sassari) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Berchidda (Sassari) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Castel del Monte (L'Aquila) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Exilles (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Francavilla di Sicilia (Messina) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Ingria (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Lillianes (Aosta) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Novalesa (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Oschiri (Sassari) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Pacentro (L'Aquila) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Perdifumo (Salerno) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Rocca Pia (L'Aquila) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Ronco Canavese (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Salbertrand (Torino) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Sessa Cilento (Salerno) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione al comune di Telti (Sassari) per il comune medesimo.

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società I.C.EL. S.r.l. - Impresa Campo Elettricità per l'isola di Levanzo, facente parte del comune di Favignana (Trapani).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società SEA - Società Elettrica di Favignana S.p.a. per l'isola di Favignana, facente parte del comune di Favignana (Trapani).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a. per l'isola di Lampedusa, facente parte del comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società S.EL.I.S. Linosa S.p.a. per l'isola di Linosa, facente parte del comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. per l'isola di Marettimo, facente parte del comune di Favignana (Trapani).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società S.E.L. - Società Elettrica Liparese S.n.c. per l'isola di Lipari, facente parte del comune di Lipari (Messina).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società Elettrica in Morbegno S.c. a r.l. (SEM S.c. a r.l.), per il comune di Morbegno (Sondrio).

Con decreto del 2 agosto 2002 il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvato l'annessa convenzione alla Società Nolana per le Imprese Elettriche S.p.a. (SNIE NOLA S.p.a.) per i comuni di Nola (Napoli) e Casamarciano (Napoli).

ALLEGATO 1

I decreti sono disponibili nel sito internet del Ministero delle attività produttive (www.minindustria.it) inserendo, come chiave di ricerca nel campo «ricerca veloce», il nome del comune di interesse.

02A11907

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 settembre 2001 del Ministero delle attività produttive, recante: «Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, prima colonna, all'art. 3, comma 3, al secondo periodo, dove è scritto: «Le imprese di trasporto e di stoccaggio *non* sono in via generale autorizzate ...», leggasi: «Le imprese di trasporto e di stoccaggio sono in via generale autorizzate ...».

02A11825

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651233/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035